



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

**Edizione n° 4 del 15/12/2023**



<b>STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO</b>		
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	10-12-15	Prima emissione
2	03-06-19	Aggiornamento normativo.
3	13-10-21	Revisione generale del documento nella veste sia grafica che contenutistica a sostituzione del precedente testo. Aggiornamento normativo
4	15-12-23	Aggiornamento normativo D.lgs. 24/23 sulla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

## INDICE

DEFINIZIONI .....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 .....	8
1.1. Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 .....	8
1.2. Gli autori del reato .....	8
1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente .....	9
1.4. Le fattispecie di reato .....	9
1.5. Il sistema sanzionatorio .....	11
1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" .....	12
1.7. La Linee Guida di Confindustria .....	13
2. LB OFFICINE MECCANICHE S.p.A. ....	16
2.1. Presentazione della Società .....	16
2.2. IL GRUPPO LB OFFICINE MECCANICHE .....	16
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....	18
3.1. La funzione e le finalità del Modello .....	18
3.2. La costruzione del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D. Lgs. 231/01 .....	18
3.3. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01 .....	20
3.4. Destinatari del Modello .....	20
3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello .....	21
4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO .....	22
4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale .....	22
4.2. Informazione dei Fornitori e dei Partner Commerciali .....	23
5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.lgs. 231/01 .....	24
5.1. L'Organismo di Vigilanza .....	24
5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	25
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza .....	25
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione .....	26
5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	26
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale .....	27
5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza .....	28
5.8. Raccolta e conservazione di informazioni .....	29
6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING .....	30
6.1. Premessa .....	30
6.2. I soggetti che possono segnalare violazioni .....	30
6.3. Cosa si può segnalare .....	30
6.4. Cosa non si può segnalare .....	31
6.5. I canali da utilizzare per la segnalazione whistleblowing .....	32
6.6. I canali di segnalazione interna .....	32
6.7. Il Gestore della segnalazione interna .....	33
6.8. La tutela delle persone segnalanti .....	33
6.9. Sensibilizzazione sul sistema whistleblowing .....	34
6.10. Il trattamento dei dati relativi alla segnalazione whistleblowing .....	34
7. SISTEMA DISCIPLINARE .....	35
7.1. Principi generali .....	35



8.	<i>LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</i> .....	36
8.1.	<i>La struttura</i> .....	36
8.2.	<i>I destinatari</i> .....	36
8.3.	<i>Regole generali</i> .....	37

#### ALLEGATI

1.	Parte Speciale A	Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
2.	Parte Speciale B	Delitti informatici. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
3.	Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata
4.	Parte Speciale D	Delitti contro l'industria e il commercio
5.	Parte Speciale E	Reati societari
6.	Parte Speciale F	Delitti di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
7.	Parte Speciale G	Reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
8.	Parte Speciale H	Reati transnazionali
9.	Parte Speciale I	Reati ambientali
10.	Parte Speciale L	Reati tributari
11.	Sistema Disciplinare	

## DEFINIZIONI

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità a cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati dai quali consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- ✓ **C.C.N.L.:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- ✓ **Cliente:** persona giuridica o fisica che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- ✓ **Codice Etico:** raccolta di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" a cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- ✓ **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Decreto Whistleblowing:** il Decreto Legislativo n. 24/2023 recante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- ✓ **Destinatari:** Amministratori, Procuratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti e Partner commerciali.
- ✓ **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della Società.
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione richiesto dall'art. 6 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità, dei protocolli e delle procedure adottate dall'azienda al fine di formalizzare e regolamentare le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 231/01.
- ✓ **Organi Societari:** Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci.
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e che ha cura del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.
- ✓ **P. A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche che giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.

- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output).
- ✓ **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività aziendali e regolamenta come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e mantenuto aggiornato.
- ✓ **Processi Sensibili:** attività aziendali nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati presupposti di cui al D.Lgs. 231/01.
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- ✓ **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni previste nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico.
- ✓ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
- ✓ **Segnalante:** persona che effettua le segnalazioni whistleblowing di violazioni richiamate dal D.lgs. 24/23
- ✓ **Whistleblowing:** strumento legale attraverso cui i soggetti di cui all'art. 2 del D.lgs. 24/23 (Decreto Whistleblowing) presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 1 del Decreto Whistleblowing e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

*Parte Generale*

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

### 1.1. Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 – il D.lgs. 231/01 che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali il nostro Paese aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità “amministrativa” degli enti collettivi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. “reati-presupposto”) da parte di un esponente dell’ente e nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Pur trattandosi di responsabilità amministrativa il suo accertamento avviene nell’ambito di un giudizio penale regolato da norme processuali penali che, nel caso di condanna, prevedono l’applicazione all’ente di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L’innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è nella volontà del legislatore di voler colpire, nella punizione di illeciti penali aziendali, oltre agli autori del fatto-reato anche il patrimonio degli enti che dagli illeciti hanno tratto benefici e che, prima di tale legge, non pativano nessuna conseguenza: il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa dell’ente si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, prevedendo in questi casi che gli enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

### 1.2. Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. 231/01, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- ✓ *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali” art. 5, comma 1, lett. a);
- ✓ *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale”* (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

L’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se dimostra che le persone coinvolte nella realizzazione dell’illecito hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.



### 1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente

Nell'accertamento in capo all'ente della responsabilità amministrativa per illecito aziendale il magistrato deve accertare l'esistenza di un presupposto oggettivo, ossia che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Sull'accezione dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre alla nozione di vantaggio assegna una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione spiega, altresì, quali siano i criteri interpretativi da utilizzare, suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Come già detto, il comma 2 dell'art. 5 del Decreto esclude la responsabilità dell'ente quando il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto che ha perseguito esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma richiama l'art. 12, primo comma, lett. a), che prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui "l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto: se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione; ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### 1.4. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato commesse dai soggetti apicali, o dai soggetti sottoposti alla vigilanza dei primi, a vantaggio o nell'interesse dell'ente costituiscono i reati presupposto della responsabilità amministrativa e sono richiamate dagli articoli 24 e ss. del D.lgs. 231/01, raggruppate per categorie, come di seguito indicato:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 24 del D.lgs. 231/01).
- *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati* (art. 24-bis del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla

criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

- *Delitti di criminalità organizzata* (art. 24-ter del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 94 del 2009; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dal D.lgs. n. 21/2018; modificato dalla Legge n. 43/2019).
- *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* (art. 25 del D.lgs. 231/01 modificato dalla Legge n. 190/2012; modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69; modificato dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019).
- *Delitti contro la fede pubblica* (art. 25-bis del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016).
- *Delitti contro l'industria ed il commercio* (art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009).
- *Reati societari* (art. 25-ter del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019).
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-quater del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2003; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater.1 del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006).
- *Delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003; modificato dalla Legge n. 199/2016; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Reati di abuso di mercato* (art. 25-sexies del D.lgs. 231/01 aggiunto dalla Legge n. 62/2005).
- *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* (art. 25-septies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007; sostituito dall'art. 300 del D.lgs. n. 81/08).
- *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (art. 25-octies del D.lgs. 231/01 aggiunto dalla D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186/2014; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25-novies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009).
- *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25-decies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge 116/2009).
- *Reati ambientali* (art. 25-undecies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011; modificato dalla Legge n. 68/2015; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012).
- *Reati transnazionali* (articoli 3 e 10 della Legge del 16 marzo 2006, n. 146; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).

- *Reati di razzismo e xenofobia* (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art. 25 – quaterdecies D.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 39/2019).
- *Reati tributari* (art. 25- quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea).
- *Contrabbando* (art. 25 sexies-decies, D.lgs. 231/01 introdotto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea).

L'elenco si intende aggiornato alla data del 31/07/2020.

### **1.5. Il sistema sanzionatorio**

Il Decreto, all'art. 9, prevede delle sanzioni che possono essere inflitte alla Società in conseguenza della accertata commissione, o tentata commissione, dei reati sopra menzionati. Esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, il sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie, sempre applicate, variano da un minimo di 25.823 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice che dovrà tener conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono indicate nell'art. 9 co. 2 del Decreto:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. 231/01).

Le sanzioni interdittive, applicate anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Tuttavia, qualora si tratti di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del D.lgs. 231/01, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi del tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

## **1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"**

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione del Modello di Organizzazione è facoltativa ma diviene necessaria nel momento in cui gli enti vogliono beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma che stabilisce quanto di seguito descritto.

- a. Art. 6 D.lgs. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
  - o l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
  - o il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - o le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
  - o non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo 6, la colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

b. Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo *"se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza"* (comma 1). *"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"* (comma 2).

In tale caso l'onere della prova grava sul Pubblico Ministero che dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6, al comma 2bis (D.lgs. n. 23/24) stabilisce che:

- *I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo complesso e articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **1.7. La Linee Guida di Confindustria**

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In attuazione di quanto sopra previsto, Confindustria ha definito delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite, alle imprese associate, indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- ✓ l'identificazione dei rischi;
- ✓ la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- ✓ un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01;
- ✓ un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- ✓ procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ✓ sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- ✓ un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- ✓ autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Dopo una prima versione delle Linee Guida approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004, a seguito della introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, Confindustria ha provveduto ad emanare nel marzo 2008 una versione aggiornata delle stesse.

In particolare, gli adeguamenti sono stati diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio. Successivamente, nel mese di marzo 2014, Confindustria ha aggiornato le Linee Guida al fine di ottemperare



---

all'esigenza di fornire indicazioni con riguardo gli ulteriori reati-presupposto introdotti nel D.lgs. 231/01 tra i quali vanno evidenziati, in particolare, i reati ambientali e le nuove fattispecie criminose legate ai delitti di concussione e corruzione.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risale al mese di giugno del 2021. Con esse Confindustria si è proposta il fine di offrire alle imprese, che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, una serie di indicazioni e misure essenzialmente tratte dalla pratica aziendale e ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto 231. Le misure suggerite riguardano le nuove categorie di reato introdotte negli ultimi anni, tra cui quelle relative ai reati tributari e di contrabbando.

## **2. LB OFFICINE MECCANICHE S.p.A.**

### **2.1. Presentazione della Società**

LB OFFICINE MECCANICHE nasce a Fiorano Modenese nel 1973, nel cuore del distretto ceramico sassolese. Da sempre punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di impasti e gres porcellanato per l'industria della ceramica, LB OFFICINE MECCANICHE propone anche impianti completi per la produzione di premiscelati per l'edilizia e per il trattamento delle polveri in diversi settori industriali. La capacità di innovazione dell'Azienda è testimoniata anche dai numerosi brevetti che, nel corso degli anni, hanno distinto gli standard di qualità delle tecnologie LB OFFICINE MECCANICHE nel mercato di riferimento.

Le business unit di LB OFFICINE MECCANICHE sono cinque:

- 1) Tecnologie per industria ceramica – gres porcellanato.  
Tecnologie per la realizzazione di nuovi processi nella produzione di gres porcellanato. Sistemi di colorazione a secco e caricamento pressa.
- 2) Tecnologie per industria ceramica, industria mineraria e di trattamento delle materie prime – macinazione a secco.  
Sistemi di macinazione a secco, micronizzazione, granulazione ed essiccazione delle materie prime.
- 3) Tecnologie per industria dei premiscelati.  
Sistemi completi per la produzione di premiscelati per il settore edile.
- 4) Tecnologie per il trattamento polveri.  
Sistemi completi per il trattamento polveri per diversi settori industriali. Impianti di granulazione per i fertilizzanti e mangimi.
- 5) Sistemi di controllo e gestione da remoto.  
Servizi tecnologici avanzati per il dialogo diretto con machine ed impianti attraverso lo scambio di informazioni chiavi per il controllo dei processi, anche preventivo.

LB OFFICINE MECCANICHE esporta oltre l'80% del fatturato ed è presente con le proprie tecnologie nei cinque continenti. Ha filiali estere in U.S.A., Spagna, Maghreb, India e Cina.

La Società ha la propria sede legale, amministrativa ed operativa in Fiorano Modenese (MO), Via Pedemontana n. 166. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed ha un organico attualmente composto da 82 unità.

LB OFFICINE MECCANICHE si è dotata di un Sistema di gestione aziendale per la Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. In data 3 febbraio 2017 ha adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.lgs. 231/01.

### **2.2. IL GRUPPO LB OFFICINE MECCANICHE**


LB OFFICINE MECCANICHE, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis comma 5 del Codice civile da parte della società BAC DUE S.r.l., detiene la partecipazione nelle seguenti società: SITEC



TECHNOLOGY S.r.l. (100%), SERMAT S.r.l. (100%), LB U.S.A. (72%), LB SPAGNA (82%) e LIGABUE BIGI SUPPORT PVT LTD (den. LB INDIA) (75,2%).

L'articolazione dell'omonimo Gruppo è di seguito rappresentata:

**Grafico 1** | **Composizione del Gruppo**



SITEC TECHNOLOGY progetta e realizza impianti completi per il trattamento delle materie prime per la produzione di piastrelle ceramiche, smalti, colori, fritte, laterizi, adesivi, collanti in polvere, vetro e derivati.

SERMAT è specializzata nella produzione di macchine e impianti per processi di frantumazione, macinazione, essiccazione e classificazione granulometrica delle materie prime.

LB USA, LB SPAGNA, LB INDIA, sono filiali estere di LB che si occupano di commercializzazione dei prodotti e delle tecnologie LB sui territori di competenza, nonché dell'assistenza pre e post-vendita e del customer care.

Il gruppo LB conta 130 dipendenti, con ricavi annui di 42 milioni di euro e investimenti continui in ricerca e sviluppo, grazie anche ad un moderno laboratorio completamente rinnovato nel 2017 e che vanta uno staff di 10 addetti altamente specializzati.

I rapporti commerciali sviluppati da LB OFFICINE MECCANICHE con le altre società del Gruppo sono sempre oggetto di adeguata formalizzazione (contratti intercompany) in grado di assicurare una chiara definizione dell'oggetto della prestazione, delle condizioni praticate, dei ruoli e delle responsabilità tra società fornitrice e società beneficiaria del servizio assicurando, per determinate attività a rischio, una opportuna segregazione delle funzioni. I contratti intercompany definiti sono sempre supportati da indagini di mercato finalizzate ad assicurare che le quotazioni e le altre condizioni praticate siano sempre allineate a quelle di mercato.

La mappatura dei rapporti intercompany, con l'indicazione del servizio reso, della società erogante e delle società beneficiarie è definita nel prospetto denominato "Rapporti infragrupo" che la Società mantiene costantemente aggiornato.

### 3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

#### 3.1. La funzione e le finalità del Modello

LB OFFICINE MECCANICHE, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente documento chiamato anch'esso "Modello" ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

Con la predisposizione del Modello, LB OFFICINE MECCANICHE persegue l'obiettivo di creare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso l'individuazione dei processi ritenuti maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE, con l'adozione del Modello, intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo che possono danneggiare l'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico – sociali adottati dalla Società;
- prevenire possibili illeciti aziendali attraverso un'azione di controllo e di monitoraggio dei processi maggiormente esposti.

#### 3.2. La costruzione del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D. Lgs. 231/01

LB OFFICINE MECCANICHE ha avviato nel mese di luglio 2019 un progetto interno finalizzato all'aggiornamento del sistema di gestione per la prevenzione dei reati definito ai sensi del D.lgs. 231/01, di cui il presente Modello Organizzativo ne costituisce la rappresentazione, per renderlo conforme sia alle normative che di recente hanno inciso sul Decreto, sia al mutato assetto organizzativo, gestionale e direzionale assunto dalla Società.

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del Sistema Esimente che ha portato alla predisposizione e successiva attuazione del presente Modello:

1. *Identificazione dei Processi Sensibili*: nella prima fase di sviluppo del progetto si sono analizzati tutti i processi della LB OFFICINE MECCANICHE con il preciso intento di identificare quelli sensibili, ossia esposti alla possibile commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01. È stata esaminata tutta la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra i diversi processi gestionali e realizzata un'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause.
2. *Effettuazione della "gap analysis"*: identificate le aree aziendali "sensibili" sono stati associati, ad ogni processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti. Per ogni scenario diretto alla commissione di uno o più reati è stata valutata

l'esposizione al rischio residuo attraverso l'aggregazione dei fattori significativi rappresentati dall'indice di rischio inerente, descrittivo del grado di esposizione alla commissione del reato, e dall'indice di controllo, rappresentativo del livello di efficacia del sistema di presidi posti a tutela della regolarità delle attività sensibili.

3. *Adeguamento del sistema di controllo esistente*: effettuata la fotografia dell'organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) in relazione alle espresse finalità previste dal Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all'attuale sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearli ai requisiti di cui al D.lgs. 231/01. Si è quindi proceduto all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.
4. *Predisposizione del "Modello Organizzativo"*: il presente documento costituisce la rappresentazione del Modello di Organizzazione definito da LB OFFICINE MECCANICHE; esso è costituito da una "Parte Generale", contenente le regole ed i principi comuni, e da più "Parti Speciali" in cui vengono descritte le singole fattispecie di reato in relazione alle aree considerate maggiormente a rischio di commissione delle stesse. Le parti speciali sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per LB OFFICINE MECCANICHE.

Di seguito vengono indicate le fattispecie di reato rilevanti al momento di inizio delle attività di indagine propedeutiche alla realizzazione del Risk Assessment (21/02/20):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (artt. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);

- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25- quinquiesdecies).

L'analisi dei rischi è stata condotta sulla totalità dei reati sopra elencati.

### **3.3. La struttura del “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del D.lgs. 231/01**

Il Modello di Organizzazione e Gestione di LB OFFICINE MECCANICHE può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati in esso richiamati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Mappatura delle aree a rischio reato
- Procedure/Protocolli
- RegISTRAZIONI
- Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi sensibili per la prevenzione dei reati.

### **3.4. Destinatari del Modello**

Il D.lgs. 231/01 prevede che l'Ente sia ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolga, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti apicali), nonché da tutti i dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività. Infatti, ai sensi dell'art. 4 il Decreto prevede che l'Ente possa rispondere, al ricorrere di determinate condizioni, anche nel caso in cui il reato presupposto venga commesso all'estero.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono senz'altro tenuti i soggetti legati da un rapporto funzionale con LB OFFICINE MECCANICHE, i soggetti c.d. “apicali e sottoposti” di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto.

Per quanto concerne i vari gruppi di stakeholder quali, fornitori, partner commerciali e clienti, la conoscenza e il rispetto di quanto indicato nel Modello di Organizzazione è garantito mediante la sottoscrizione di clausole contrattuali "di salvaguardia" che li obbligano a prendere visione dello stesso e ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico e le regole dettate dal D.lgs. 231/01.

### **3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello**

Il Modello di Organizzazione è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) e la sua adozione, modifica e integrazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della LB OFFICINE MECCANICHE.

L'aggiornamento delle procedure di gestione, elaborate al fine di dare attuazione ai principi definiti nel Modello, è approvato dall'Amministratore Delegato, ed è eseguito a cura della funzione "Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati" (RSGPR).

## 4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

### 4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale

LB OFFICINE MECCANICHE, con l'intento di assicurare costante efficacia al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico, si pone l'obiettivo di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute in questi documenti attraverso un'attività di formazione e informazione diretta sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle che ne faranno parte, utilizzando anche un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili.

A tal fine LB OFFICINE MECCANICHE organizza attività formative ed informative che sono dirette:

- ai dipendenti e ai nuovi assunti;
- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");
- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.

#### **a. La comunicazione iniziale**

L'adozione del Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza". Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Sistema Esimente definito, il Modello Organizzativo, il Codice Etico e le relative procedure gestionali che LB OFFICINE MECCANICHE ha predisposto.

A tutto il personale già in forza e a quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- dispensa di introduzione al D.Lgs. 231/01 (reperibile sulla intranet aziendale);
- Codice Etico (copia stampata e/o reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- procedure gestionali di interesse (copia stampata e/o reperibili nella intranet aziendale).

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione alle regole di comportamento prescritte nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento che hanno ispirato la costruzione del Modello di Organizzazione.

#### **b. La formazione continua**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in LB OFFICINE MECCANICHE, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, corsi che sono diversificati a seconda del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili.

La formazione è organizzata dalla funzione addetta alla gestione delle risorse umane, la quale predispone un piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale. L'OdV, con il supporto della funzione competente, verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza dei corsi di formazione da parte di tutti i presenti in azienda nonché l'efficacia delle attività formative. Il mancato rispetto del suddetto obbligo potrà essere passibile di applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti attraverso i quali LB OFFICINE MECCANICHE assicura un adeguato livello di formazione sono:

- sito Intranet "dedicato" (continuamente accessibile);
- corsi di formazione frontale (in aula);
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc.).

#### **4.2. Informazione dei Fornitori e dei Partner Commerciali**

LB OFFICINE MECCANICHE promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi.

Questi sono informati sull'adozione del Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale. Le lettere di incarico e gli accordi contengono apposite clausole di salvaguardia con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello e nel Codice etico, accettando, altresì, che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.lgs. 231/01

### 5.1. L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231/01 è che l'Ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Tale Organismo (OdV in seguito) deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

d) continuità di azione: al fine di assicurare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno, seppur non necessariamente esclusivo, idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve:

- ✓ essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- ✓ essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- ✓ essere privo di compiti operativi;
- ✓ avere continuità d'azione;
- ✓ avere requisiti di professionalità;
- ✓ realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, i criteri per la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.



## 5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nominato in LB OFFICINE MECCANICHE ha una composizione collegiale.

La nomina avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella stessa, decide il numero dei suoi componenti, la durata dell'incarico, il compenso per l'attività professionale e decide le risorse finanziarie (budget) delle quali l'Organismo potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma.

## 5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, di tecniche di intervista e di elaborazione questionari, di revisione e gestione, di finanza, di attività giuridica e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;
- chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;
  - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

#### **5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare all'incarico. Possono esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della rinuncia.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di Governo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interesse tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;
- un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo componente.

#### **5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/01.

In particolare, all'OdV sono affidati per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- promuovere il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo alla Società;

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- adottare, se lo ritiene opportuno, un proprio Regolamento al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti esterni e clienti della Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. L'Organismo, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale, né poteri sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori. Tali poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiscono del loro operato direttamente all'OdV.

## **5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

L'Organismo di Vigilanza riporta le risultanze del suo operato agli organi di governo e controllo attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti gli esiti e le azioni suggerite in conseguenza dell'attività di verifica svolta sui

processi sensibili (audit interni);

- una relazione periodica (annuale) descrittiva dell'attività effettuata nel periodo considerato;
- un'immediata comunicazione a seguito del verificarsi di situazioni che richiedano una particolare attenzione (quali, ad esempio, le notizie relative ad intervenute innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti o a modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, o legate alla necessità di promuovere sanzioni disciplinari).

Le riunioni dell'OdV, e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

L'Organismo di Vigilanza, o i singoli componenti, potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso.

## **5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza**

Il D.Lgs. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

In ottemperanza a tale norma la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello;
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di informativa diretti all'Organismo di Vigilanza.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere eseguita direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- o alla casella di posta elettronica: [odv@lb-technology.com](mailto:odv@lb-technology.com);
- o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di LB OFFICINE MECCANICHE S.p.A., Via Pedemontana n. 166 - C.A.P.41042 - Fiorano Modenese (MO).

Utilizzando i canali sopra indicati tutto il personale aziendale, sia esso apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza degli apicali, è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;

- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
- i rapporti di audit rilasciati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione adottati (UNI EN ISO 9001, 45001, 14001 ecc.);
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- la realizzazione di operazioni societarie considerate a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa e del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure;
- i progetti relativi ad operazioni straordinarie compiute dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di proporre all'Amministratore Delegato, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata. Il flusso informativo obbligatorio diretto all'OdV è, inoltre, rappresentato da quei documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società, sono tenuti a trasmettere secondo modalità e tempi definiti nelle procedure di gestione. In ogni caso, tutti i flussi informativi obbligatori sono inseriti in un apposito prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi obbligatori verso l'OdV" costantemente aggiornato a cura della funzione RSGPR (Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati) e approvato dall'Amministratore Delegato.

#### **5.8. Raccolta e conservazione di informazioni**

I flussi informativi obbligatori e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

## 6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

### 6.1. Premessa

La Società ha definito e dotato un sistema di segnalazione whistleblowing in conformità al D.lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e a quanto regolamentato nel D.lgs. 231/01.*

### 6.2. I soggetti che possono segnalare violazioni

Possono effettuare le segnalazioni whistleblowing tutti coloro che operano nel "contesto lavorativo" siano essi interni alla Società o esterni.

Per soggetti interni si intendono i lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti, nonché azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, etc.).

Per soggetti esterni si intendono i fornitori di beni o servizi (compresi i liberi professionisti o i lavoratori autonomi) o che realizzano opere per la Società.

Possono, inoltre, effettuare segnalazioni coloro che:

- hanno terminato il rapporto di lavoro con la Società purché abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso;
- hanno acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o nel corso di altre fasi delle trattative precontrattuali;
- hanno acquisito le informazioni sulle violazioni durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

Per "contesto lavorativo" si intendono le attività lavorative o professionali, in essere ma anche passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.

### 6.3. Cosa si può segnalare

Le segnalazioni possono riguardare le violazioni, commesse o non ancora commesse, "*di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato*" (art. 1 D.lgs. 24/23)

In particolare, possono essere segnalati:

- tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (diversi da quelli richiamati nelle singole disposizioni normative dell'Allegato al D.lgs. 24/23);
- le fattispecie di reato richiamate nel D.lgs. 231/01;
- la violazione delle prescrizioni e delle regole di condotta contenute nel Modello organizzativo o nel Codice Etico;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al D.lgs. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato al D.lgs. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2 del D.lgs. 24/23.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti al fine di consentire la valutazione dei fatti in esse descritti.

In particolare, è necessario che il Segnalante indichi in maniera chiara :

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e delle persone coinvolte;
- i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

È utile allegare documenti.

#### **6.4. Cosa non si può segnalare**

Non possono essere oggetto di segnalazione, secondo la normativa vigente:

- a. le "contestazioni, rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Queste violazioni devono trovare una loro soluzione nell'ordinario rapporto Lavoratore-Datore di lavoro, secondo le regole del diritto del lavoro.

- b. Le segnalazioni che sono già previste come obbligatorie da altre normative specifiche.
- c. Le segnalazioni che riguardano la sicurezza nazionale e la difesa.

Sono previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi pone in essere, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano false.

### **6.5. I canali da utilizzare per la segnalazione whistleblowing**

La Legge prevede 3 canali di segnalazione alternativi che devono essere utilizzati in ordine progressivo dal Segnalante:

1. canale di segnalazione interna adottato dalla propria Azienda;
2. canale di segnalazione esterna adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. canale di segnalazione esterna chiamato "divulgazione pubblica "(tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Si può accedere al canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC, quando:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la segnalazione effettuata tramite il canale di segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla Società alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si può accedere direttamente alla divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha effettuato prima una segnalazione interna alla propria Azienda ed esterna all'ANAC, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

### **6.6. I canali di segnalazione interna**

La Società, in conformità al D.Lgs. 23/24 ha definito i seguenti canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni:



- il portale dedicato alle segnalazioni whistleblowing cui si accede tramite l'indirizzo <http://segnalazioni.lb-technology.com>. Il portale garantisce, attraverso un sistema avanzato di crittazione delle comunicazioni, la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante e consente, nella gestione della segnalazione, la riservatezza della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 24/23
- incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni tramite una richiesta da inviare al seguente indirizzo mail [odv@lb-technology.com](mailto:odv@lb-technology.com) specificando che si tratta di segnalazione whistleblowing.

La Società ha predisposto quali modelli informativi la "Whistleblowing Policy" diffusa a tutto il personale unitamente alla procedura "Segnalazioni Whistleblowing" (PR. 02). Tali modelli informativi regolamentano i canali di segnalazione attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti e i soggetti che possono effettuarle, la competenza e le modalità di gestione delle segnalazioni, le misure di tutela del segnalante, le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne e/o della divulgazione pubblica, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati.

La "Whistleblowing Policy" è stata pubblicata sul sito web aziendale unitamente alle informazioni necessarie a consentire l'effettuazione delle segnalazioni anche ai soggetti esterni alla Società.

### **6.7. Il Gestore della segnalazione interna**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), nominato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, è incaricato a ricevere e gestire la segnalazione whistleblowing. L'OdV è obbligato a non rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, senza il suo consenso espresso.

L'OdV nella gestione della segnalazione whistleblowing :

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni di informazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La funzione aziendale che riceva erroneamente una segnalazione whistleblowing è obbligata a trammetterla entro 7 giorni dal ricevimento all'OdV al seguente indirizzo di posta elettronica [odv@lb-technology.com](mailto:odv@lb-technology.com) dandone notizia al segnalante.

### **6.8. La tutela delle persone segnalanti**

La Società garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal D.lgs. 24/23 Whistleblowing, assicurando altresì la riservatezza

dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione dell'autore della violazione segnalata.

Per "ritorsione" ai sensi del D.lgs. 24/23 Whistleblowing si intende:

qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del Segnalante e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 è nullo ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto, fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, inoltre, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite.

## **6.9. Sensibilizzazione sul sistema whistleblowing**

La Società realizza iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale e promuove la conoscenza dell'istituto del Whistleblowing e delle procedure per il suo utilizzo anche verso l'esterno, provvedendo a pubblicare dette informazioni in una apposita sezione del sito internet aziendale e richiamando i presidi di segnalazione nell'ambito dei contratti che disciplinano i rapporti rilevanti ai fini del D.Lgs. 24/23 Whistleblowing.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente (D.lgs. n. 196/2003 e GDPR).

## **6.10. Il trattamento dei dati relativi alla segnalazione whistleblowing**

La tutela dei dati personali avviene nel rispetto delle vigenti normative sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e D.lgs. 196/2003).

La Società assicura la tutela dei dati personali non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione. Il Gestore della segnalazione conserva i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



---

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1. Principi generali**

LB OFFICINE MECCANICHE, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, ha definito un sistema disciplinare (Allegato 11) in cui sono state definite le possibili sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 231/01 e dal Decreto Whistleblowing (D.lgs. 24/23) e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, e delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

## **8. LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **8.1. La struttura**

Il Modello Organizzativo si compone, oltre che di una Parte Generale, di più Parti Speciali, identificate per categorie di reato, in cui sono riportate le fattispecie di illeciti che LB OFFICINE MECCANICHE considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Di seguito l'elenco delle Parti Speciali:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- B. Delitti informatici. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
- C. Delitti di criminalità organizzata.
- D. Delitti contro l'industria e il commercio.
- E. Reati societari.
- F. Reati di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- G. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- H. Reati transnazionali.
- I. Reati ambientali.
- L. Reati tributari.

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella relativa parte speciale, una sintetica descrizione degli illeciti, i reati considerati applicabili, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare e l'indicazione delle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali sono parti integranti del presente documento pur essendo identificate come Allegati ognuna con un proprio stato di revisione. Pertanto, essendo Il Modello Organizzativo composto da più sezioni corrispondenti alla parte generale e alle parti speciali qualora, per aggiornamenti normativi od organizzativi, venga aggiornato lo stato di revisione di una o più sezioni, il documento dovrà essere nuovamente editato nel suo complesso e identificato con un numero progressivo e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **8.2. I destinatari**

I Soggetti destinatari delle Parti Speciali del Modello sono i componenti degli organi di governo e di controllo, coloro che hanno funzioni di rappresentanza della Società, i dipendenti, i collaboratori e i fornitori che, nell'assumere decisioni o nello svolgimento delle proprie funzioni/attività nelle aree considerate sensibili, possono con il loro comportamento realizzare, o concorrere a realizzare, i reati presupposto della responsabilità amministrativa.



Tutti i soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a adottare comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello di Organizzazione al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

### **8.3. Regole generali**

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- ✓ il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza e quindi maggiori presidi sul processo stesso;
- ✓ la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- ✓ la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- ✓ la tracciabilità delle operazioni.



---

LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 1- Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni  
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità  
giudiziaria



STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13/10/21	Prima emissione. Aggiornamento normativo.



## INDICE

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	4
1.1 PREMESSA .....	4
1.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
1.3 REATI APPLICABILI .....	11
1.4 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	12
1.5 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	13
1.6 STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	16
1.7 PROCEDURE SPECIFICHE.....	17
1.8 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PA E SCHEDE DI EVIDENZA .....	17
1.9 ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	18





## 1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1 Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" nonché del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" previsto nell'art. 377bis del c.p. e richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/01. L'articolo 25-decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale".

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA per brevità) nell'ordinamento italiano si intende l'insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Sono "*Pubblici Ufficiali*", agli effetti della legge penale: "*coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*".

Pubblici Ufficiali sono dunque considerati coloro che:

- concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- sono forniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, rendono attestazioni che sono destinate alla prova quali i testimoni, i periti, gli interpreti ecc.

Secondo la legge penale sono, invece, "*Incaricati di un Pubblico Servizio*" coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla

manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria. È opportuno evidenziare che la legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di *Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri* (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Nuove disposizioni "per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un Codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi "piani anticorruzione".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive. Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/01 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

- Reati di corruzione
- sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5.
- Reato di concussione:
- l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. è stato ristretto alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia generato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata da 4 a 6 anni, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, disciplinata dall'art. 319-quater c.p. e denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità", in cui sono state fatte confluire le condotte di induzione. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. 231/01 di interesse nella presente Parte Speciale, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel Codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- All'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ed ha inciso anche sul D.lgs. 231/01 in particolare:

- ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi il reato, così come riformulato dalla stessa legge, del "Traffico di influenze illecite" inserendolo nell'art. 25 del D.lgs. 231/01;
- ha apportato modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati" abrogando il quinto comma e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati" abrogando il terzo comma", articoli entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio;
- ha introdotto maggiori sanzioni interdittive previste per i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 1, comma 9 della Legge n. 3/2019 dispone: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
  - b) all'articolo 25: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato

è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)».

In sostanza, la legge "Spazzacorrotti" aumenta - per le Società imputate per reati commessi contro la pubblica amministrazione - la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

## 1.2 La tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

### a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L'illecito può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., distraga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) al fine di favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo, generico, consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

### b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 136 ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 la fattispecie punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

### c. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio, ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

**d. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)**

La norma persegue il pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto per compiere un atto attinente all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Rispondono del reato sia il soggetto corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da tre a otto anni.

**e. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)**

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

**f. Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)**

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

**g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promettere denaro o altre utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

**h. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che riveste la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro il pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

**i. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

**j. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie condanna un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione. Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

**k. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro, o altra utilità, è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **l. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La norma punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva o meramente asserita (millantando credito) presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere per sé o per altri denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Alla stessa pena è soggetto chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende, dunque, anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito, reato abrogato dalla Legge n. 3/2019.

#### **m. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)**

Illecito commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dall'impedimento di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero.

#### **n. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)**

L'ipotesi ricorre quando chiunque, per realizzare un ingiusto profitto, attui artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore arrecando un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a



procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione. È prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a € 1.549.

**o. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguarda "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti per ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

**p. Frode informatica (art. 640ter c.p.)**

Si compie il reato quando chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,00 ad € 1.549,00. Ad es.: ottenuto un finanziamento qualcuno viola il sistema informatico al fine di inserire un importo, relativo al finanziamento, superiore a quello ottenuto legittimamente.

### 1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato sopra descritte ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze a seguito dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	
Frode informatica in danno dello Stato	art. 640-ter c.p.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o della Comunità europea	art. 316-ter c.p.
Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	art. 316-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico e della Comunità europee	art. 640 comma 2 n.1 c.p.
[art.25] Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co 1
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	art. 319-ter, comma 2, c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater
Istigazione alla corruzione	art. 322 co 2 e 4, c.p.





[art.25] Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 322, comma 1 e 3, c.p
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
Traffico di influenze illecite	art. 346 bis c.p.
[art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

#### 1.4 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato considerate applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE considera "sensibili" le attività che comportano, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono considerate attività sensibili:

- le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organi delle Comunità europee e a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche ecc.;
- la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (ARPA, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e agli aspetti ambientali;
- la gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- la selezione, l'assunzione e la gestione amministrativa del personale;
- la selezione, il conferimento incarico e il sistema di retribuzione degli agenti di commercio;
- il sistema di incentivazione del personale;
- la gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- la gestione dei beni aziendali in dotazione al personale;
- la gestione delle missioni e dei rimborsi spesa;
- la gestione del ciclo attivo;
- la gestione del ciclo passivo;

- la gestione del recupero del credito;
- la selezione, la qualifica e la valutazione dei fornitori di servizi, delle prestazioni professionali e di consulenza;
- la gestione degli approvvigionamenti;
- la predisposizione di fatture e documenti contabili;
- la gestione dei flussi finanziari;
- sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita e servizi;
- gestione del recupero del credito;
- la gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- la gestione delle operazioni con le parti correlate;
- la gestione dei rapporti infragruppo;
- la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione degli omaggi, delle liberalità, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- la gestione del contenzioso legale e giudiziario.

## 1.5 Principi generali di condotta

I destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare vantaggi e benefici per la Società;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, pure per interposta persona, a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;



- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi, anche per interposta persona, a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;
- distribuire omaggi e regali, o accordare ad altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni), anche per interposta persona, al di fuori di quanto previsto dalle policy e prassi aziendali. In particolare, non devono essere offerti né promessi ai rappresentanti della pubblica amministrazione o ai loro familiari, regali o altre utilità o gratuite prestazioni che possano apparire connesse con il rapporto con la Società o mirate ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi concessi devono essere sempre di esiguo valore e devono essere gestiti secondo le procedure aziendali. In tutti i casi, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale o i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare i relativi controlli;
- richiedere omaggi o accettare omaggi o benefici di qualsiasi natura da clienti, fornitori, partner commerciali, rappresentanti della pubblica amministrazione, o da loro familiari, che non siano di modico valore e non in linea con i protocolli e le procedure aziendali;
- effettuare assunzioni, o promesse di assunzione, anche per interposta persona, non basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che attuino favoritismi, nepotismi o forme clientelari nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio tali da essere idonee a determinare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, o da loro svolto, su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- affidare incarichi ai fornitori di servizi, ai fornitori di prestazioni professionali e ai collaboratori commerciali e società di lobbying che non siano redatti per iscritto e in cui vengano indicati i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione e con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; i contratti devono essere proposti o negoziati, verificati e approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società. I contratti devono prevedere apposite clausole di salvaguardia in cui i suddetti fornitori si impegnino, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle prescrizioni

contenute nel Modello di Organizzazione e nel Codice etico e, in particolare, a non effettuare omaggi, liberalità e/o promesse di favori in cambio dell'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime e /o in ogni caso rivolte ad ottenere trattamenti di favore e/o vantaggi per la Società.

- realizzare artifici o raggiri nei confronti di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, siano tali sistemi pubblici o privati.

Al fine di porre in essere i comportamenti sopra indicati si prescrive che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nella massima trasparenza;
- gli omaggi, le liberalità, le spese di rappresentanza nonché le sponsorizzazioni eventualmente effettuate, nei limiti e nell'osservanza di quanto precedente esposto nonché nel rispetto delle procedure aziendali adottate, devono essere adeguatamente rendicontate;
- nessun omaggio può consistere in una somma elargita o ricevuta in contanti;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, fatta eccezione delle spese di piccola cassa;
- gli incarichi assegnati ai fornitori di servizi, ai fornitori di prestazioni professionali e ai collaboratori commerciali devono essere redatti per iscritto e indicare i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione e con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; i contratti devono prevedere apposite clausole di salvaguardia con cui i suddetti fornitori si impegnano, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e nel Codice etico di LB OFFICINE MECCANICHE e, in particolare, a non effettuare omaggi, liberalità e/o promesse di benefici in cambio dell'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime e /o in ogni caso rivolte ad ottenere trattamenti di favore e/o vantaggi per la Società.
- il processo di selezione e qualifica dei fornitori di servizi, appaltatori, partner commerciali deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure aziendali definite e improntate alla massima trasparenza e tracciabilità delle attività.



## 1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- definizione e formalizzazione del profilo professionale richiesto;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che hanno determinato la scelta finale del candidato;
- definizione di regole in grado di assicurare la tracciabilità e periodici monitoraggi sulla gestione amministrativa del personale;
- definizione di policy e regole per la gestione delle missioni e dei rimborsi spesa;
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;
- definizione di regole aziendali per la gestione del sistema di incentivazione del personale;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e alla formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e sulle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali in grado di assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto delle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione del ciclo passivo;

- formalizzazione del processo relativo alla gestione del ciclo attivo;
- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole formalizzate che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- previsione, nei contratti con i consulenti, del richiamo espresso ai principi di comportamento statuiti nel Modello della Società mediante l'inserimento di clausole di salvaguardia;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e delle sponsorizzazioni e formalizzazione dei relativi processi;
- definizione di policy e di regole formalizzate per la gestione dei rapporti con pubblici funzionari;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e dei procedimenti arbitrali;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione e controllo degli adempimenti fiscali;
- definizione di disposizioni aziendali per la regolamentazione dei rapporti intrattenuti dalla Società con le parti correlate;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente Parte Speciale.

### **1.7 Procedure specifiche**

In relazione alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

### **1.8 Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza**

Occorre dare adeguata evidenza dei rapporti intrattenuti dalla Società con funzionari della Pubblica Amministrazione quali pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio.

A tal fine, le funzioni che la Società ha individuato come responsabili nella gestione di attività che prevedono rapporti con le pubbliche amministrazioni (ossia i procuratori, o altri soggetti delegati dalla Società ad interfacciarsi con funzionari della pubblica amministrazione per le specifiche attività di competenza nonché le funzioni che collaborano internamente nelle fasi preparatorie, della raccolta dei dati, delle informazioni e



della documentazione a supporto) sono tenuti alla compilazione di "Schede di evidenza", da aggiornarsi su base periodica e da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'Area che ha effettuato le attività nei confronti della Pubblica Amministrazione da cui risulti che lo stesso era pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle sue operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

### **1.9 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

LB OFFICINE MECCANICHE, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/01.



---

LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione  
Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 2 - Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore





---

**STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	4
1.1 PREMESSA .....	4
1.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI .....	4
1.3 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	8
1.4 REATI APPLICABILI .....	9
1.5 ATTIVITÀ SENSIBILI .....	9
1.6 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	9
1.7 STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	11
1.8 PROCEDURE SPECIFICHE .....	13
1.9 ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	13

## **1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **1.1 Premessa**

Nella presente Parte Speciale vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/001 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

La trattazione dei reati suddetti viene affrontata congiuntamente in unica parte speciale in quanto, nonostante le due fattispecie di reato tutelino interessi giuridici differenti, le aree di rischio riscontrate nei processi aziendali sensibili risultano in parte sovrapponibili, presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

### **1.2 La tipologia dei reati informatici**

#### **a) Documenti informatici (art. 491bis c.p.)**

Il legislatore prevede nella norma in questione che la disciplina dei reati di falso, prevista per gli atti pubblici e le scritture private, trovi applicazione anche nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La tutela penale contro le condotte falsificatorie, sia ideologiche che materiali, è riferita ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con diversità tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

Di seguito vengono descritti i delitti richiamati dall'art. 491 bis:

#### **Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

L'illecito si realizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

#### **Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, simuli o alteri certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire come compiute le condizioni richieste per la loro validità.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

Si ha l'illecito quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

Il reato si rappresenta quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)**

Si verifica il reato quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)**

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

Il reato può commettersi da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

**Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

**Documenti informatici (art. 4914bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)**

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, agli incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

**b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

Risponde dell'illecito chiunque si introduce o si mantiene in un sistema informatico o telematico, senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

**c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

**d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

**f) Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

**g) Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

La norma punisce chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici di altri. Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

**h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

**i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)**

La norma punisce chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**k) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### 1.3 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies considera alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies.

Di seguito viene fornita, pertanto, una descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies, considerate rilevanti per la Società.

#### **a Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)**

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

#### **b Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

La norma punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

#### **c Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)**

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, pertanto assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della società qualora



venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

## 1.4 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di utilità pubblica.	art.635-ter c.p.
Danneggiamento di sistema informatici o telematici	art. 635-quater c.p.
Danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art.635-quinquies c.p.
Detenzioni/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art.615-quinquies c.p.
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art.617-quinquies c.p.
Intercettazione/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.
[art.25-novies] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	Art. 171-bis legge n. 633/1941
Messa a disposizione al pubblico, di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Art. 171 legge n. 633/1941 co. 1 lettera a-bis e co. 3

## 1.5 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato considerate applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE ha considerato come sensibili le seguenti attività:

- l'amministrazione della rete informatica aziendale;
- l'accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- l'accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l'utilizzo di software e banche dati;
- la gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione.

## 1.6 Principi generali di condotta

I Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.



È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari interni di:

- rispettare i principi e le procedure adottate dalla Società in materia di sicurezza informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici bloccandoli in caso di allontanamento da essi, con i propri codici di accesso, informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;
- non installare programmi per elaboratore e non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Società e che non hanno attinenza con l'attività espletata;
- non installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- non accedere a siti Internet con contenuto indecoroso e a quei siti "sospetti" che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici che possano danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

E severamente vietato:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, info grafica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

## 1.7 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di gestione dell'IT;
- previsione di disposizioni aziendali formalizzate per la gestione ed il monitoraggio dell'infrastruttura IT;

- definizione di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza proporzionato al rischio e che garantiscano, tra le altre, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, così come previsto dall'art.32 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR);
- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- previsione di idonee modalità di registrazione e conservazione immutabile dei log degli accessi dell'amministratore di sistema;
- previsione della configurazione e dell'aggiornamento periodico, anche con modalità automatiche, di software antivirus e di filtraggio dei contenuti in ingresso alla rete locale;
- previsione di un sistema di gestione delle credenziali logiche e fisiche del personale e delle policy per l'assegnazione dei privilegi agli utenti;
- definizione di policy di back-up dei dati;
- preparazione delle postazioni di lavoro in modo tale che, nel caso non si utilizzino per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- previsione che i sistemi informatici siano dotati di adeguato software firewall e antivirus;
- protezione dei collegamenti Internet in wireless, prevedendo una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- informazione diretta ai dipendenti, nonché gli altri soggetti – come, ad esempio, i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi - delle policy aziendali esistenti per la corretta gestione delle risorse informatiche aziendali mediante la consegna e contestuale richiesta di sottoscrizione del "Regolamento Informatico Interno";
- previsione di attività formative e di addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti - come, ad esempio, i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi- al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- previsione, nei contratti con i collaboratori esterni, dell'inserimento dell'apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

## **1.8 Procedure specifiche**

In relazione alle fattispecie di reato considerate applicabili nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

## **1.9 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, LB OFFICINE MECCANICHE ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/01.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 3 - Parte Speciale C  
Delitti di criminalità organizzata



---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	4
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	4
1.3	REATI APPLICABILI .....	6
1.4	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	6
1.5	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	7
1.6	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	7
1.7	PROCEDURE SPECIFICHE.....	8
1.8	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI.....	8

## 1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### 1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24-ter del D.lgs. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. Il decreto ha, così, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale, il D.lgs. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. che ora è da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso decreto n. 21/18.

Il D.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

In data 27 maggio 2019 è stata pubblicata nella G.U. n. 122 del 27.5.2019 la Legge n. 21.05.2019, n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" che ha modificato l'art. 416 ter c.p., già inserito nell'art. 24 ter del D.lgs. 231/01. L'art 24 ter del D.lgs. 231/01 è dunque stato modificato.

### 1.2 La tipologia dei delitti di criminalità organizzata

#### **a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

L'elemento materiale del reato consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti. La norma distingue due ipotesi di delitto punendo, da un lato, i promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione, dall'altro i semplici soci. Quale reato di pericolo realizzabile da chiunque, esso sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, a fini criminosi indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti.

La pena è aumentata se i partecipanti all'associazione sono più di dieci e se è diretta a realizzare i reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

#### **b. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)**



Reato comune e di pericolo, la norma tutela l'ordine pubblico messo in pericolo da organizzazioni criminali mafiose. Un'associazione può dirsi mafiosa in quanto ricorrano i particolari requisiti elencati dalla norma in questione (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà).

E', pertanto, punito chiunque fa parte di una tale associazione e coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione. La norma prevede due aggravanti che consistono nel partecipare o costituire un'associazione armata, e nel finanziare attività economiche esercitate, e formalmente lecite, con il prezzo il prodotto o la controprestazione ricevuta per aver compiuto il fatto criminoso.

**c. Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni). La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Reato comune che si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

**d. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

La norma punisce chiunque sequestra una persona al fine di ottenere, per sé o per altri, un profitto ingiusto come prezzo per la liberazione (il prezzo di un riscatto).

**e. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)**

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o finanzia un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa.

**f. Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)**

La norma stabilisce che i termini di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (invece del termine di diciotto mesi di cui al primo comma dello stesso articolo) quando esse riguardano: i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

### 1.3 Reati applicabili

In relazione agli illeciti sopra descritte LB OFFICINE MECCANICHE ha considerato come astrattamente ipotizzabile il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Tale delitto è stato concepito dal legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico: esso si realizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa articolata in rapporto alle caratteristiche concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. Il reato associativo si caratterizza, quindi, per tre elementi fondamentali costituiti da: un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l'indeterminatezza del programma criminoso; l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. La sua realizzazione, e la conseguente applicabilità della sanzione penale, prescinde dalla concreta consumazione anche di uno solo dei reati-fine riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo.

Per quanto sopra detto, il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere imputato all'ente sia per aver commesso il reato associativo in sé (Cass. Sez. III Penale, 04/03/20 n. 8785), prescindendo dalla realizzazione dei reati-fine, sia per aver commesso le condotte illecite dei reati-fine le quali, essendo tali reati in numero maggiore rispetto alle condotte tipiche richiamate dal Decreto 231, potrebbero esporre l'ente ad ipotesi di responsabilità amministrativa molto più ampie.

Infatti, attraverso la contestazione del reato-mezzo associativo potrebbe essere addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine qualificato come delitto doloso. Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora sia accertata una frode fiscale realizzata attraverso l'accordo tra gli amministratori di tre o più società commerciali ovvero tra un amministratore societario, un commercialista e un pubblico ufficiale, non potendosi escludere che, ricorrendo i generali presupposti imputativi della responsabilità ex crimine all'ente, alla persona giuridica che si avvantaggi di tale attività delittuosa possa essere contestata ex art. 24-ter, comma 2, D.lgs. 231/01 l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla realizzazione di reati tributari.

Il medesimo delitto potrebbe, peraltro, configurarsi anche solo attraverso eventuali "triangolazioni" illecite infragruppo potendo il fatto associativo penalmente rilevante realizzarsi tra persone giuridiche appartenenti tutte al medesimo gruppo societario.

### 1.4 Attività sensibili

Il reato di associazione per delinquere, in relazione a quanto esposto nel precedente paragrafo, è dunque da analizzare sia con riguardo al reato nel suo "complesso", in quanto l'associazione manifesta una capacità produttiva di profitto proiettata ad oltrepassare il singolo reato-fine (Cass., Sez. III Penale, 4 marzo 2015, n. 26725), sia in funzione delle aree di rischio che, di volta in volta, potrebbero essere coinvolte nel reato-fine per il quale il reato-mezzo dell'associazione si presume possa essere costituito.

Per quanto concerne le fattispecie di reato espressamente richiamate dal D.lgs. 231/01, esse sono state analizzate ed approfondite, indipendentemente dalla circostanza per cui la loro esecuzione avvenga in forma

associativa o meno, nelle relative Parti Speciali e, pertanto, ad esse si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento specifico.

Con riferimento, invece, all'estensione potenziale della responsabilità dell'ente a qualsiasi delitto doloso per il quale sussistono i presupposti di associazione, si rimanda alla mappatura dei rischi ed ai protocolli di comportamento di seguito esposti che, seppur formulati con riferimento a reati-fine indefiniti, sono in ogni caso, in generale ritenuti idonei a prevenire la commissione dei reati delineati dall'art. 24- ter del Decreto.

Con riguardo alla fattispecie di reato considerata applicabile, LB OFFICINE MECCANICHE considera "Attività Sensibili:

- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- la gestione del ciclo attivo;
- la selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di servizi, di prestazioni professionali e di consulenza;
- la gestione del ciclo passivo;
- la gestione degli approvvigionamenti;
- la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione dei flussi finanziari;
- la gestione delle operazioni con le parti correlate;
- la gestione degli adempimenti fiscali societari;
- la predisposizione di fatture e documenti contabili;
- la gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni.

## **1.5 Principi generali di condotta**

I Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari interni, inoltre, sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo e quelli espressi nella presente Parte Speciale.

## **1.6 Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);

- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle parti speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo ivi previste.

I Destinatari interni di LB OFFICINE MECCANICHE sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- osservare le regole definite nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle norme di comportamento interne;
- gestire qualsiasi rapporto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, procedendo sempre ad acquisire tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- segnalare all'OdV qualsiasi situazione che generi il sospetto di un coinvolgimento con in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, è vietato:

- iniziare o proseguire rapporti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni che non siano stati preventivamente qualificati nel corso della selezione o successivamente sottoposti a verifiche e valutazioni secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - di alcuni dei requisiti di qualifica definiti;
- far transitare attraverso canali non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni non preventivamente qualificate e selezionate o ad elevato rischio criminale;
- erogare o ricevere liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

## **1.7 Procedure Specifiche**

In relazione all'illecito considerato applicabile nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree ritenute sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

## **1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sui presidi posti sulle attività a rischio individuate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di



---

Vigilanza può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, LB OFFICINE MECCANICHE ha predisposto specifici canali informativi diretti all'OdV e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'OdV, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 4 - Parte Speciale D

Delitti contro l'industria e il commercio



---

**STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	4
1.1	PREMESSA .....	4
1.2	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO .....	4
1.3	REATI APPLICABILI .....	6
1.4	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	6
1.5	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	7
1.6	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI.....	8
1.7	PROCEDURE SPECIFICHE .....	9
1.8	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	9



## 1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01 introdotto dalla L. n. 99/2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in particolare a mezzo dell'art. 15, comma 7, lett. b).

### 1.2 La tipologia dei delitti contro l'industria e commercio

#### **a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

La disposizione in commento punisce chi adoperi violenza sulle cose o altro mezzo fraudolento, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La nozione di "violenza sulle cose" è agevolmente ricavabile dall'art. 392, co. 2, c.p. (dedicato all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso appunto con violenza sulle cose), ove si precisa come "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione".

La nozione di "mezzi fraudolenti" riconduce invece a tutti quei mezzi volti a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni e menzogne. Con specifico riferimento al reato in esame, la dottrina ha inteso ricostruire il concetto di fraudolenza - in rapporto all'ambito della concorrenza - con riferimento all'art. 2598 c.c.

#### **b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)**

La norma in esame sanziona chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia (comma 1), con pena aumentata ove tali atti riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici (comma 2).

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificatamente della produzione nazionale. La condotta per avere rilevanza deve cagionare un danno all'industria nazionale che può consistere in qualsiasi forma di pregiudizio. Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un danno all'industria nazionale.

#### **c. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

La disposizione in parola sanziona chiunque venda o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, con ciò cagionando un nocumento all'industria nazionale (comma 1). Il nocumento all'industria nazionale, che costituisce evento costitutivo del reato, ne segna anche il momento consumativo, con la conseguenza che il *locus commissi delicti* deve identificarsi con il territorio italiano, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, ove gli effetti nocivi si producano sul potenziale economico nazionale. L'articolo in commento si chiude precisando che, ove per i marchi o i segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p. (comma 2).

#### **d. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

La norma in commento punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (comma 1). È prevista un'autonoma e più severa cornice edittale di pena, laddove oggetto materiale della condotta sia costituito da oggetti preziosi (comma 2).

**e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

La norma in esame punisce chi venda o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non rivestano tale qualità. Con il termine "genuinità" deve intendersi tanto la "genuinità naturale", intesa quale condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della propria normale composizione biochimica, quanto la "genuinità formale" o "legale", da considerare quale coincidenza tra la composizione di un prodotto alimentare e le prescrizioni normative al riguardo vigenti.

**f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La disposizione in commento punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che siano atti ad indurre in inganno il compratore in ordine all'origine, provenienza, qualità dell'opera o del prodotto, sempre che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge. A differenza dell'art. 474 c.p., la norma non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale, con la conseguenza che l'art. 517 c.p. può applicarsi anche se i segni distintivi non sono registrati.

**g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)**

La norma in parola sanziona, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1), nonché chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni sopra descritti (comma 2). Per entrambi i delitti è prevista, quale condizione di punibilità, la previa osservanza delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (comma 4).

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale. La condotta rilevante si realizza mediante: l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti; l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo; la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo; il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori; la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori. Infine, la condotta per avere

rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

***h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)***

La disposizione sanziona la contraffazione ovvero l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1), ovvero la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (co. 2). Per entrambi i delitti è prevista, quale condizione di punibilità, la previa osservanza delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (co. 4).

### **1.3 Reati applicabili**

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato sopra descritte ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze a seguito dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.

### **1.4 Attività sensibili**

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 516 c.p. e dall'art. 517-quater c.p. non sono state ritenute significative in quanto la "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" e la "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" esulano dal campo di attività della Società e non sono, pertanto, astrattamente ipotizzabili.

I settori / processi / attività esposti maggiormente a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale possono, quindi, essere suddivisi in due macrocategorie:

- attività attraverso cui si esplica il processo commerciale finalizzato all'acquisizione di una commessa pubblica o privata, alla vendita diretta di un prodotto industriale o, ancora, allo sviluppo di una nuova iniziativa commerciale o industriale;
- attività attraverso cui si realizzano i processi di progettazione, realizzazione ovvero approvvigionamento di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.

Di seguito le attività considerate sensibili:

- acquisizione di commesse e sviluppo di nuove iniziative;
- vendita diretta di prodotti industriali;
- progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali;
- progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi informatici e tecnologici;
- selezione dei fornitori;

- stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;
- controllo qualità dei prodotti realizzati o approvvigionati.

## 1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari interni, inoltre, sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo e quelli espressi nella presente Parte Speciale.

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di LB OFFICINE MECCANICHE, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere atti di illecita concorrenza, frodi contro l'industria e il commercio ovvero attività finalizzate a turbare la libertà dell'iniziativa economica; rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, su acquisti o vendite di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.
- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;
- introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
- realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali del prodotto;

- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

## **1.6 Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- adozione di procedure di qualifica dei fornitori che tengono conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità o di utilizzo di marchi o altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- inserimento nei contratti di acquisto di specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;
- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;
- adozione di procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato, finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- adozione di procedure di controllo sul rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle specifiche dichiarate o pattuite con il cliente ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, richiesti;
- adozione, nelle attività di promozione e sviluppo commerciale, di comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitors;
- adozione, nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative, di comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui iniziativa economica;
- adozione, nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, di comportamenti votati alla massima

lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui libero esercizio industriale e commerciale;

- previsione, nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali, della verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema;
- informare l'OdV di ogni circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

## **1.7 Procedure Specifiche**

In relazione all'illecito considerato applicabile nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree ritenute sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

## **1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sui presidi posti sulle attività a rischio individuate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, LB OFFICINE MECCANICHE ha predisposto specifici canali informativi diretti all'OdV e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'OdV, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 5 - Parte Speciale E

Reati Societari



---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione





## INDICE

1.	REATI SOCIETARI .....	4
1.1	PREMESSA .....	4
1.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI .....	5
1.3	REATI APPLICABILI .....	11
1.4	LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	12
1.5	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	13
1.6	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	15
1.6	PROCEDURE SPECIFICHE .....	17
1.7	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	17

## 1. REATI SOCIETARI

### 1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 introdotti con il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, comma 3, del Codice civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. "False comunicazioni sociali". Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.
- All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.
- All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle società quotate).

- All'art. 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.

Con il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38 - recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, il legislatore è intervenuto sul reato di corruzione tra privati ed ha introdotto:

- la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- la modifica delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001 in caso di condanna per gli illeciti di cui agli artt. 2635 e 2635-bis, con l'inserimento anche delle sanzioni interdittive.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati", abrogandone il quinto comma, e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", abrogandone il terzo comma". I succitati articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio.

## 1.2 La tipologia dei reati societari

I reati societari, di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

### a) Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti, di cui all'articolo 2621, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621, riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali in danno delle società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

## **b) Tutela penale del capitale sociale**

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma tutela l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. Occorre il dolo generico. La pena è la reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. La norma è posta a tutela dei soci e dei terzi da illegali erosioni del patrimonio sociale che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o degli utili che, per legge, devono essere iscritti a riserve obbligatorie. Tali azioni arrecano di fatto pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma include anche la ripartizione di acconti su utili ma solo quando questi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa si ritiene perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Il legislatore fa riferimento alle operazioni illecite effettuate su azioni, su quote sociali, su azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. Il reato, di danno, lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. L'illecito può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. Reato di danno esso si realizza quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. È richiesto il dolo generico ossia la consapevolezza e la volontà di

non compiere le prescrizioni di legge. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Reato "proprio" posto in essere dagli amministratori e dai soci conferenti. La norma ha una funzione centrale nella tutela del capitale sociale poiché comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Reato "proprio": soggetti attivi del reato sono i liquidatori che ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionano un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)*

L'articolo, introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio), ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

### **c) Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali**

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Reato "proprio" realizzato dagli amministratori. La norma tutela il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- *Corruzione tra privati (art. 2635, 3 co. c.c.)*

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):

<<1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per*

*interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. (abrogato dalla L. n. 3/19)

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle *utilità date, promesse o offerte.*>>

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 ed ora per il reato di corruzioni tra privati si procede d'ufficio.

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*

*«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa.»* (abrogato dalla L. n. 3/19).

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 3 ed ora per il reato di istigazione alla corruzione tra privati si procede d'ufficio.

Con la nuova formulazione del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. resta, dunque, invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato che consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ma anche chi svolge nella società privata funzioni direttive *diverse da quelle proprie dei soggetti sopra richiamati* nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

Il nuovo art. 2635 c.c. prevede, in caso di condanna, quali pene accessorie l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste, in caso di condanna, dal D.Lgs. n. 231/01:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c. da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
  - *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Si compie il reato con l'irregolare formazione di una maggioranza. Reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, anche da un soggetto estraneo alla società, sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tutela la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **d) Tutela penale del mercato**

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*



Reato "comune" realizzabile da chiunque. Esso consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

#### e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Reato "proprio": soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma persegue due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

### 1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-ter] Reati societari	
Corruzione tra privati	art. 2635 co 3 c.c.
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.
Fatti di lieve entità	art 2621 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.
Impedito controllo	art. 2625 comma 2 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis comma 1 c.c.



Operazioni in pregiudizio dei creditori	art.2629 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 comma 1 e 2 c.c.

#### 1.4 Le attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE considera a rischio le seguenti attività:

- gestione delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio;
- gestione delle registrazioni contabili;
- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti intrattenuti con le stesse;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari;
- gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;
- operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
- gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- la gestione dei contenziosi (selezione e gestione dei legali esterni, monitoraggio dei contenziosi);
- gestione delle attività di agenzia, di marketing e di lobbying (individuazione delle iniziative, predisposizione budget, monitoraggio delle spese);
- selezione, assunzione e retribuzione del personale;
- valutazione e sistema di incentivazione del personale;
- selezione, conferimento incarico e sistema di retribuzione degli agenti di commercio;
- selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura;
- ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive;
- sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita e servizi;
- emissione e registrazione delle fatture attive;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione dei beni aziendali in dotazione al personale;
- gestione del recupero del credito;
- gestione delle attività di investimento;

- gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- gestione dei rapporti con soggetti privati in materia di controllo e certificazione della compliance aziendale;
- compimento di operazioni infragruppo;
- compimento di operazioni con parti correlate.

### **1.5 Principi generali di condotta**

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, chi svolge funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti precedentemente indicati nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti già menzionati (c.d. soggetti apicali) nella attività definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  - omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- b) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere, in ogni modo, a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
  - ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
  - influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive, o a loro sottoposti, finalizzate al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società terze al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindano dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare, distruggere o sottrarre documenti contabili;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

## **1.6 Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra, la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieta di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;

- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni poste in essere con la società controllante e con le altre entità da quest'ultima controllate e/o collegate;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- definizione delle procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- effettuazione di periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni attuate, comprese quelle eseguite con parti correlate;
- alla formalizzazione della regola in base alla quale viene attestato che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice civile e dai Principi Contabili di riferimento;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- previsione che le operazioni intercorse tra la società del Gruppo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti;
- formalizzazione della regola in base alla quale le comunicazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili nei confronti degli organi societari di controllo e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo;

- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

### **1.7 Procedure specifiche**

In relazione alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

### **1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

LB OFFICINE MECCANICHE, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.



---

LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 6 - Parte Speciale F

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.





---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO .....	4
1.1. PREMESA .....	4
1.2. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO .....	4
1.3. REATI APPLICABILI .....	7
1.4. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	7
1.5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	8
1.6. STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	10
1.7. PROCEDURE SPECIFICHE .....	11
1.8. ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	12

## **1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### **1.1. Premessa**

L'art. 25-octies del Decreto ha inserito i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

La Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25-octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio" - l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio" prevedendo, altresì, l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. La Legge 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01 che richiama ora anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

In data 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il D.Lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Pertanto, nell'art. art. 648-ter.1 Codice penale (Autoriciclaggio) il richiamo è da intendersi riferito all'art. 416-bis.1 del Codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) inserito dal D.Lgs. n. 21/18. Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

### **1.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio**

#### **a. Ricettazione (art. 648 c.p.)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

#### **b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse;
- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

#### **c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)**

Reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Impiegare, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; attività economiche o finanziarie sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000. Si procede d'ufficio.

#### **d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)**

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500



a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 152/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, e successive modificazioni richiamato da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del Codice penale ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21).".

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si attegga secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente parte speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei Destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2);

- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione (art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11);
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

### 1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	
Autoriciclaggio	art 648 ter.1 c.p
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.
Ricettazione	art. 648 c.p.
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.

### 1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- l'utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
- le registrazioni contabili;
- le transazioni finanziarie;
- il ciclo attivo;
- il ciclo passivo;
- le operazioni infragruppo e con parti correlate;
- i rapporti con i fornitori, partner commerciali e finanziari;
- la gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- l'approvvigionamento beni, servizi e consulenze;

- la predisposizione di fatture e documenti contabili;
- la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- la registrazione delle fatture, lo scomputo iva, la tenuta dei registri iva, la redazione della dichiarazione dei redditi;
- la gestione degli adempimenti fiscali societari;
- le operazioni straordinarie (investimenti, aumenti di capitale sociale, finanziamento dei soci).

### 1.5. Principi generali di condotta

Il Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- procedere a identificare una funzione preposta alla trasmissione tempestiva della documentazione agli organi di controllo;
- non attribuire ai soci, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo incarichi di consulenza;
- non attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio, ai soci, amministratori e ai componenti degli organi di controllo, funzioni di amministrazione o controllo nella Società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.



Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione salvo il caso ciò avvenga per il tramite di agenzie espressamente autorizzate dal committente;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso la descrizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella



successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- controllo sull'effettività e la congruità delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

### **1.6. Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieta di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della modalità di gestione del ciclo attivo;
- formalizzazione della modalità di gestione del ciclo passivo;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;

- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che i flussi finanziari intercorsi tra le società del Gruppo avvengano nel rispetto delle delibere dei rispettivi C.d.A., con il supporto di idonea documentazione e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- effettuazione di periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni attuate, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali;
- previsione di controlli sullo svolgimento del processo di determinazione e verifica degli oneri contributivi e fiscali.

### **1.7. Procedure specifiche**

In relazione ai reati considerati astrattamente applicabili nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree ritenute sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.



### **1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

LB OFFICINE MECCANICHE, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/01.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 7 - Parte Speciale G

Reati in materia di salute e sicurezza sui  
luoghi di lavoro



---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



---

## INDICE

1.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	4
1.1	PREMESSA .....	4
1.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI .....	4
1.3	REATI APPLICABILI .....	5
1.4	IL D.LGS. N. 81/2008 .....	5
1.5	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	6
1.6	L'IMPEGNO DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....	8
1.7	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	9
1.8	PROCEDURE SPECIFICHE .....	11
1.9	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	11

## 1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

### 1.1 Premessa

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81/08, ha inserito tra il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 25-septies:

#### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di seguito si descrivono i reati presupposto richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. n.231/01

### 1.2 La tipologia dei reati

#### **a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del d.lgs. 81/08**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".*

#### **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 2, D.lgs. 81/08)**

*1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di*



prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

#### **b. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.*

#### **c. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.), commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*“... Se i fatti di cui al secondo comma (se la lesione personale è grave o gravissima) sono commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ...”*

### **1.3 Reati applicabili**

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-septies] Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Lesioni personali colpose	art. 590 co 3 c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione art 55 co 2 D.lgs. 81/2008	art. 589 c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro	art 589 c.p

### **1.4 Il D.lgs. n. 81/2008**

Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo. Dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08, in particolare, viene posto a carico dell'Ente, affinché con il proprio Modello si possa ottenere



l'esclusione della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01 (c.d. esimente), l'onere di attuare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Ente inoltre, sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08, deve prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5, prevede che "In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 45001:2018 OHSAS (già 18001:2007), si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

## **1.5 Attività sensibili**

Con riguardo alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale LB OFFICINE MECCANICHE le ritiene tutte astrattamente applicabili. La Società, pertanto, ha considerato rilevanti i fattori di rischio



identificati e valutati nel Documento di Valutazione del Rischio elaborato ai sensi della normativa prevenzionistica vigente come di seguito identificati nei reparti Uffici, Montaggio/Logistica, Centro tecnologico e Assistenza:

Rischi derivati dalle condizioni materiali:

- Aree di transito
- Spazi di lavoro
- Scale
- Macchine
- Immagazzinamento oggetti
- Manipolazione manuale di oggetti
- Impianti elettrici
- Reti e apparecchi distributore gas
- Microclima termico / Temperatura dei locali
- Illuminazione
- Attrezzature manuali
- Mezzi di trasporto
- Movimentazione manuale dei carichi
- Video terminali
- Stress-da lavoro correlati
- Esposizione al rumore
- Esposizione a vibrazioni
- Rischi chimici
- Rischi cancerogeni e mutageni
- Rischio biologico

Rischi derivanti da persone

- Organizzazione del lavoro
- Compiti, funzioni e responsabilità
- Analisi, pianificazione e controllo
- Partecipazione
- Norme e procedimenti di lavoro
- Emergenza e pronto soccorso
- Sorveglianza sanitaria
- Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- Lavoratori stranieri
- Lavoratori minorenni apprendisti
- Lavoratori portatori di handicap.

## 1.6 L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

LB OFFICINE MECCANICHE si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che esprime e realizza attraverso una propria Politica della Salute e Sicurezza che si basa sui seguenti principi fondamentali:

- assicurare l'equilibrio tra i fini societari contemplati nello statuto della Società e le esigenze di salvaguardia della salute e della integrità delle persone, delle cose e, più in generale, dell'ambiente;
- assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro (sede, aree operative di carico, mezzi adibiti al trasporto del prodotto) e predisporre misure preventive adeguate per ridurre i rischi d'incidenti e di infortuni causati dalle attività lavorative, minimizzando, per quanto è possibile, le cause dei rischi connessi con l'ambiente di lavoro;
- identificare i possibili pericoli legati alle attività svolte, analizzare i rischi ad essi legati e valutare i possibili effetti sulla salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente circostante;
- informare, formare e sensibilizzare adeguatamente tutto il personale al fine di ottenere un'adeguata conoscenza dei rischi presenti legati all'attività lavorativa e delle misure di sicurezza e protezione presenti per minimizzare tali rischi, avvalendosi della collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- addestrare i lavoratori ad affrontare adeguatamente, ove mai si creassero, le situazioni di pericolo;
- garantire una adeguata informazione delle ditte esterne, dei lavoratori autonomi e dei visitatori occasionali sulle norme di comportamento interno nonché sulle modalità di segnalazione di allarme e di evacuazione;
- individuare le situazioni di emergenza conseguenti all'insorgere di un incidente, e programmare i comportamenti da tenere e le procedure da usare in tali situazioni;
- programmare una serie di valutazioni e verifiche periodiche relative all'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza e delle procedure ad esso legate;
- assicurare l'impegno costante al rispetto di prescrizioni legali applicabili e al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, ai sensi del D.lgs. 231/01, al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies;
- assicurare l'impegno nell'informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'Organizzazione eseguano le varie attività nel rispetto della Politica e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- assicurare la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/01;

- assicurare la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative di settore applicabili.

Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, così come definito da LB OFFICINE MECCANICHE, è in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01, ossia finalizzato anche alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 25-septies.

## **1.7 Principi generali di condotta**

I Destinatari interni della presente Parte Speciale devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati previsti nel presente capitolo di Parte Speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia;
- osservare le norme di comportamento definite nelle procedure e istruzioni operative richiamate dal Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale, e nel Codice Etico;
- osservare le norme di comportamento definite nelle procedure e nelle istruzioni operative adottate dalla Società;
- attenersi alla Politica aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;



- partecipare ai programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, inoltre, ritiene vincolanti:

- Per i lavoratori dipendenti i principali "Obblighi dei lavoratori" di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 81/08 e di seguito indicati:

*"ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".*

In particolare, i lavoratori devono:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (D.lgs. 81/08) o comunque disposti dal medico competente".
- Per i Terzi fornitori:
    - a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
    - b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;
    - c. cooperare con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
    - d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **1.8 Procedure specifiche**

In relazione ai reati considerati astrattamente applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle attività sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

## **1.9 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, definiti di secondo livello, sulle attività di gestione attuate dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli altresì verifica l'adeguatezza e il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che la Società ha definito in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate e possono segnalare il verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/01. L'OdV, con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è destinatario del seguente flusso informativo obbligatorio:

- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U. n. 81/08;



- 
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
  - avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 8 - Parte Speciale H

Reati transnazionali





---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1.	REATI TRANSNAZIONALI .....	4
1.1.	PREMESSA .....	4
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI .....	4
1.3.	REATI APPLICABILI.....	7
1.4.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	8
1.5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	8
1.6.	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	8
1.7.	PROCEDURE SPECIFICHE.....	9
1.8.	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	9

## 1. REATI TRANSNAZIONALI

### 1.1. Premessa

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati presupposto alla quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo. Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Per quanto concerne la presente parte speciale il D.lgs. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. è ora da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso Decreto n. 21/18.

Il D.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

### 1.2. La tipologia dei reati transnazionali

Art. 3 L. 146/2006 "Definizione di reato transnazionale":

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
  - sia commesso in più di uno Stato;
  - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Art. 10 L. 146/2006 “Responsabilità amministrativa degli Enti”:

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.

1. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
5. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
6. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
8. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
9. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Pertanto, ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli Enti sono:

#### **A. Reati associativi**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** quando almeno tre persone si associano, promuovono, costituiscono, organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti, in violazione di leggi di differenti paesi, ovvero qualora un soggetto partecipi ad una simile organizzazione.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.):** questa fattispecie contempla differenti condotte secondo un ordine crescente di gravità quali far parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero, circostanza aggravante, essere i promotori, i dirigenti o gli organizzatori di tale associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali, violando leggi di nazioni diverse.
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del DPR n. 43/1973):** qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti quali l'introduzione, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in violazione di differenti ordinamenti giuridici, nonché qualora tre o più persone promuovano, costituiscano, dirigano, organizzino o finanzino l'associazione di cui appena sopra. La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta di colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, aiutando concretamente l'Autorità di Polizia Giudiziaria nell'attività di indagine.
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 10 Legge 146/06, art 74 D.P.R. 309/90):** qualora tre o più persone si associano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art 74 del D.P.R. 309/90, rubricato "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope", violando leggi di diverse nazioni. In materia di stupefacenti il D.L. 272/05, convertito in Legge n 49 del 2006 (c.d. Legge Fini), ha apportato rilevanti modifiche all'art 73, eliminando la distinzione tra le droghe "pesanti" e quelle "leggere", aggravando ulteriormente le conseguenze per chi tenga le condotte incriminate. E' punita, pertanto, l'organizzazione criminale che produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la quale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti fissati con decreto del Ministro della salute in concerto col Ministro della giustizia o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. È punito, benché in misura ridotta, colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero si sia



efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

#### B. Reati concernenti il traffico di migranti

- **Traffico di immigranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286):** L'art 12 del D.Lgs. 286/98 punisce varie e distinte condotte illecite che si realizzano qualora, violando le leggi di diversi paesi, l'organizzazione criminale:
  - al fine di trarne profitto anche indiretto compia atti diretti a procurare a taluno l'ingresso nel territorio dello Stato irregolarmente, ovvero a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aggravata qualora il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone, se a causa della commissione del reato si esponga alcuno a pericolo per la sua vita o incolumità, o sia sottoposto a trattamento inumano o degradante;
  - realizzi le condotte appena sopra descritte al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero per consentire l'ingresso di minori da impegnare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (comma 3 ter);
  - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato illegalmente (comma 5).

#### C. Reati di intralcio alla giustizia

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377bis c.p.):** si realizza quando la criminalità organizzata, violando leggi di differenti nazioni, con violenza o con minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.):** quando, violando leggi di differenti nazioni, una organizzazione criminale aiuti un delinquente ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo la commissione di un reato punito con la pena dell'ergastolo o la reclusione, sempre che l'organizzazione non vi abbia concorso.

### 1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[legge 146/2006] Reati transnazionali	
Associazione per delinquere	416 c.p.



## [legge 146/2006] Reati transnazionali

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art 377 bis c.p

### 1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- la selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di servizi, di prestazioni professionali e di consulenza;
- la gestione del ciclo passivo;
- la gestione degli approvvigionamenti;
- la gestione del ciclo attivo;
- la gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione dei flussi finanziari;
- la gestione delle operazioni con le parti correlate;
- la gestione degli adempimenti fiscali societari;
- la predisposizione di fatture e documenti contabili.

### 1.5. Principi generali di condotta

I Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari interni, inoltre, sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo e quelli espressi nella presente Parte Speciale.

### 1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;



- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle parti speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo ivi previste.

I Destinatari interni di LB OFFICINE MECCANICHE sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- osservare le regole definite nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle norme di comportamento interne;
- gestire qualsiasi rapporto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, procedendo sempre ad acquisire tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- segnalare all'OdV qualsiasi situazione che generi il sospetto di un coinvolgimento con in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, è vietato:

- iniziare o proseguire rapporti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni che non siano stati preventivamente qualificati nel corso della selezione o successivamente sottoposti a verifiche e valutazioni secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - di alcuni dei requisiti di qualifica definiti;
- far transitare attraverso canali non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni non preventivamente qualificate e selezionate o ad elevato rischio criminale;
- erogare o ricevere liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

### **1.7. Procedure specifiche**

In relazione ai reati considerati astrattamente applicabili nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree ritenute sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

### **1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**





In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

LB OFFICINE MECCANICHE, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 9 - Parte Speciale I

Reati ambientali



---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1.	I REATI AMBIENTALI .....	4
1.1	PREMESSA .....	4
1.2	I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. ....	5
1.3	REATI APPLICABILI.....	9
1.4	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	9
1.5	GLI IMPEGNI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE .....	11
1.6	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	12
1.7	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	13
1.8	PROCEDURE SPECIFICHE.....	14
1.9	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	14

## 1. I REATI AMBIENTALI

### 1.1 Premessa

L'art. 25-undecies ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. 231/01. L'articolo è stato introdotto con il D.Lgs. n. 7 luglio 2011 n. 121 (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato da navi.

Con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio 2015, il legislatore, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), ha introdotto nel Codice penale un lungo elenco di reati ambientali che sono stati inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa andando così a modificare ed integrare l'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/01. Ciò che rileva è che le nuove fattispecie penali, di natura dolosa, prevedono pene edittali molto elevate, tali da far rientrare i nuovi ecoreati tra i reati più gravi. Inoltre, il legislatore ha disposto nell'art. 1, co. 6 della L. n. 68/2015 che i delitti ambientali di nuova introduzione rientrino tra quelli per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari. Sempre ad opera dell'art. 1, comma 8, lett. a), l. 22 maggio 2015, n. 68, è stato inserito nell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01 il comma 1-bis il quale prevede che, in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) o di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dal comma 1, vengano anche applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D. lgs. 231/01.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha introdotto il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il D.Lgs. n. 21/18 ha abrogato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti disciplinato nel Testo Unico Ambiente (art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006), e lo ha introdotto nel Codice penale all'art. 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

## 1.2 I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

### A. Delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del libro II del Codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Tale fattispecie è stata anch'essa costruita come reato comune che ricorre laddove abusivamente venga provocato un disastro ambientale e non si ravvisino gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi). La disposizione fornisce la definizione di "disastro ambientale" individuando tre alternative tipologie di disastro e, in particolare:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Tale fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [...]

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

La disposizione di cui all'art. 452-quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Tale fattispecie si configura come reato comune che viene integrato, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, quando è posta in essere la condotta tipica di abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata laddove dal fatto tipico descritto al comma 1 derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 3° comma, infine, disciplina un'ulteriore circostanza aggravante, questa ad effetto speciale (comportando l'aumento della pena fino alla metà), costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del Codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416-c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

## **B. Reati previsti dal Codice penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione:**

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.).**

La norma punisce chiunque distrugge o deteriora l'habitat all'interno di un sito protetto compromettendone lo stato di conservazione.

### **C. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:**

- **Inquinamento idrico (art. 137)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

- **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e l'omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.



- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- il trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

**D. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi**

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

**E. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**



- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

#### **F. Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

Le norme sanzionano il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, l'equipaggio, il proprietario della nave, e l'armatore della nave per:

- lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

### **1.3 Reati applicabili**

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

<b>[art.25-undecies] Reati ambientali</b>	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/06 art.256
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	Art. 452 quaterdecies c.p.
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93 art. 3 co 6
Delitti associativi aggravati	art 452 octies c.p
Delitti colposi contro l'ambiente	art 452 quinquies c.p
Inquinamento ambientale	art 452 bis c.p.
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	D. Lgs. 152/2006 art 137 co 3, 5 primo periodo, e 13
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/06 art.137 co 2, 5 secondo periodo, 11
Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.259 co1
Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione	D. Lgs. 152/06 art. 279 co 5

### **1.4 Attività sensibili**

Con riguardo alle fattispecie di reato considerate applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE ritiene "sensibili le seguenti attività:

#### **Attività di carattere generale:**

- Identificazione delle prescrizioni legali inerenti agli aspetti ambientali;



- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs.231/01;
- Comunicazione e formazione inerente al Codice etico e il Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale di Rimorchiatori Laziali;
- Identificazione e gestione degli scenari di emergenza con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01.

#### **Attività di carattere specifico:**

- **Scarichi idrici**

- Gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- Gestione operativa degli scarichi idrici al fine di garantire la conformità degli stessi ai requisiti legislativi e autorizzativi;
- Misurazione e sorveglianza delle caratteristiche del refluo e attività connesse al superamento dei limiti;
- Gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative del refluo e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti, etc.);
- Conservazione dei risultati;
- Comunicazione e formazione inerente al Codice Etico e il Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale della Società;
- Flusso di comunicazioni e informazioni diretto all'Organismo di Vigilanza inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
- Identificazione delle prescrizioni legali inerenti agli scarichi idrici industriali;
- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di scarichi idrici industriali, di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs.231/01.

- **Gestione e trattamento rifiuti**

- Gestione dei rifiuti: classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento;
- Identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo rifiuti;
- Qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientale (in particolare delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
- Gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Comunicazione e formazione inerente al Codice Etico e il Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale della Società;

- Flusso di comunicazioni e informazioni diretto all'Organismo di Vigilanza inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
  - Identificazione delle prescrizioni legali inerenti all'aspetto ambientale considerato;
  - Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di gestione e trattamento dei rifiuti, di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs.231/01.
  - Gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- **Emissioni in atmosfera**
    - Gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
    - Gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative delle emissioni e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti);
    - Gestione operativa: identificazione di responsabilità e attività da attuare per garantire il rispetto delle autorizzazioni nella gestione ordinaria.

## 1.5 Gli impegni della Società in materia di tutela e salvaguardia dell'Ambiente

LB OFFICINE MECCANICHE si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente che esprime e realizza attraverso una Politica Ambientale volta ad ottenere:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di sostegno per l'ambiente;
- l'impegno costante nel garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché di tutte le regole di gruppo che riguardano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente al fine di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- la ricerca di opportunità di continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, dei processi e dei prodotti offerti ed un impegno continuo nella prevenzione dell'inquinamento e del relativo rischio di reato associato;
- l'impegno costante nella prevenzione dei potenziali reati ambientali, di cui D.lgs. 231/01 art. 25-undecies, anche mediante il ricorso ad azioni che consentano alla Società di adeguarsi con anticipo ai requisiti della legislazione ambientale attesa, in modo da minimizzare i rischi di reato;
- la consapevolezza del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;

- il monitoraggio costante dei processi aziendali al fine di ridurre gli impatti ambientali ed i relativi rischi di reato associati;
- la riduzione della quantità complessiva di rifiuti mandati in discarica attraverso un'attenta gestione differenziata per consentire il riciclaggio dei rifiuti tramite la sensibilizzazione continua del personale e l'utilizzo efficace delle risorse;
- la gestione ottimale delle acque reflue al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle acque superficiali del territorio;
- la previsione di adeguate risorse finanziarie al fine di rendere possibile il perseguimento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali e, in modo particolare, in grado di assicurare la conformità normativa in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- l'implementazione di un idoneo sistema di monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni legali/autorizzatorie applicabili;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

## 1.6 Principi generali di condotta

I Destinatari interni devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali

comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- osservare le norme di comportamento definite nelle procedure e nelle istruzioni operative adottate dalla Società;
- attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- attenersi alla Politica Ambientale definita dalla Società;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale e nel Codice Etico;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia ambientale;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente, accertate o presunte.

## **1.7 Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE ha provveduto alla:

- definizione di una Politica Ambientale;
- definizione delle responsabilità e delle modalità di controllo per la gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- definizione delle responsabilità e delle modalità di compilazione dei registri di carico e scarico;
- definizione di ruoli, responsabilità e criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedirne la miscelazione non autorizzata;
- definizione delle responsabilità e delle modalità per l'identificazione tramite caratterizzazione (attribuzione dei codici CER) dei rifiuti prodotti e l'identificazione della necessità di determinazioni analitiche a corredo della caratterizzazione;

- adozione di un elenco dei rifiuti prodotti (inventario) che ne riporti le caratteristiche di pericolosità;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione assicurandone la conservazione;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità limite consentite;
- definizione delle responsabilità e modalità per la selezione, la qualifica e la gestione dei rapporti con il fornitore per il rilascio dei certificati analitici o per la caratterizzazione dei rifiuti;
- definizione di procedure aziendali per la selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
- formalizzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- formalizzazione di regole per il controllo degli scarichi idrici (misurazione dei valori e attività connesse al superamento dei limiti ecc.);
- formalizzazione di una procedura per la verifica periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili;
- previsione, nell'ambito dell'organizzazione dei piani di formazione aziendali, di specifici corsi riguardanti i rischi ambientali di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- previsione di flussi informativi obbligatori all'OdV riguardante gli incidenti e le emergenze sulla gestione dei rifiuti, le verifiche ispettive inerenti agli aspetti ambientali.

## **1.8 Procedure specifiche**

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure, istruzioni operative e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

## **1.9 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività a rischio, sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e i componenti gli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate e possono segnalare allo stesso eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario del seguente flusso informativo:



- 
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni e che abbiano ad oggetto aspetti ambientali significativi;
  - risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo ai diversi possibili aspetti ambientali;
  - anomalie o atipicità riscontrate nelle attività che possano comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale e/o dalle autorizzazioni in essere;
  - eventuali scenari di emergenza ambientale;
  - eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
  - denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine a possibili violazioni della normativa ambientale;
  - incidenti e le emergenze sulla gestione degli aspetti ambientali;
  - lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01.





LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 10 - Parte Speciale L

Reati Tributari



---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione



## INDICE

1.	REATI TRIBUTARI .....	4
1.1	PREMESSA .....	4
1.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI .....	4
1.3	REATI APPLICABILI .....	6
1.4	LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	6
1.5	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA .....	7
1.6	STANDARD DI CONTROLLO ADOTTATI .....	9
1.6	PROCEDURE SPECIFICHE .....	11
1.7	ORGANISMO DI VIGILANZA: VERIFICHE, FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI .....	11

## 1. REATI TRIBUTARI

### 1.1 Premessa

I reati tributari, descritti nel successivo paragrafo, sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 dall'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Successivamente, in data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

### 1.2 La tipologia dei reati tribuari

Si descrivono di seguito i reati tributari richiamati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Articolo 2 commi 1 e 2-bis del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi, in una delle dichiarazioni, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione. Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, rileva poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa *che " per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".*

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Il delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato. Oggetto materiale del reato è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal D.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Pertanto: a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; b. documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi. La consumazione del reato coincide con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs.74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

### 1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in LB OFFICINE MECCANICHE in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-quinquiesdecies] Reati tributari	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 Legge 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 co. 1 Legge 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 co. 2 bis Legge 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 co. 1 Legge 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 co. 2 bis Legge 74/2001
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 Legge 74/2000
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 Legge 74/2000

### 1.4 Le attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE considera a rischio le seguenti attività:

- Il calcolo e la liquidazione delle imposte;
- la gestione delle registrazioni contabili (attività di verifica, registrazione ed elaborazione);
- la gestione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
- la gestione delle operazioni con controparti estere (attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni);
- la gestione degli adempimenti fiscali e contributivi inclusi quelli dichiarativi (Il.DD, IVA) e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- la gestione dei profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
- la gestione del processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- le operazioni poste in essere con entità qualificate come parti correlate;
- la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione contabile e fiscale nel ciclo attivo e passivo;
- l'attività di qualifica della clientela;
- la gestione dei flussi finanziari attivi e passivi che transitano sulla cassa e sui conti correnti attivati dalla società;
- il processo di qualifica dei fornitori e la gestione del rapporto di fornitura di beni e servizi;
- la gestione dei rimborsi per le trasferte del personale;
- la gestione di bonus e premi di produzione riconosciuti al personale.

### **1.5 Principi generali di condotta**

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività propedeutiche alla emissione delle fatture, alla tenuta

dei documenti contabili e alla elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali (I.V.A. e Imposte sui redditi) tali da fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica della società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente conseguiti;
  - utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a spese o altri componenti negativi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente sostenuti;
  - utilizzare mezzi fraudolenti, diversi dalle fatture false, (es. contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.) idonei a fornire, nelle dichiarazioni fiscali, una rappresentazione contabile non veritiera della società;
  - emettere fatture, o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ricevute, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito, ecc.) a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
  - eliminare fisicamente le scritture, in tutto o in parte, o renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero occultando materialmente le stesse;
  - porre in essere un atto simulato di vendita e/o atti fraudolenti sui beni propri o altrui che hanno lo scopo di impedire il soddisfacimento, totale o parziale, del credito tributario vantato dall'erario;
- b) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
  - influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- dare o promettere denaro, o altre utilità, agli amministratori, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società terze perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;



- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

### **1.6 Standard di controllo adottati**

In attuazione di quanto sopra, la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, LB OFFICINE MECCANICHE provvede:

- alla regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali;
- a monitorare la capacità del proprio sistema operativo (LN) utilizzato per le elaborazioni contabili, la liquidazione periodica IVA, la determinazione delle imposte;
- ad effettuare periodici controlli campionari delle registrazioni contabili effettuate;
- a garantire l'osservanza della procedura che prevede il controllo incrociato tra fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ordine autorizzativo, prezzo applicato, fornitura pervenuta/servizio prestato e destinatario del pagamento/accredito pervenuto;
- a garantire adeguati controlli nel processo di fatturazione attiva e passiva, volti alla corretta assunzione dei dati riportati in fattura (anche finalizzati ad evitare sovrapproduzione), all'identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante (onde evitare che la prestazione sia resa da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione attiva in sospensione di imposta IVA (verifica dei relativi requisiti, corretta applicazione e accertamento dell'invio all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di intento da parte del cliente);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione passiva in sospensione di imposta IVA (verifica del mancato superamento del plafond disponibile);
- a garantire la presenza di idonea contrattualizzazione con il professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale, con ripartizioni di rischi, responsabilità e metodologie di controllo;
- ad eseguire periodici controlli sull'operato del professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale e di predisposizione delle dichiarazioni (II.DD e IVA);
- ad eseguire periodici controlli di corrispondenza fra le fatture ricevute/emesse da fornitori/clienti esteri intracomunitari e le comunicazioni effettuate all'Agenzia delle Entrate (Modelli Intrastat ed Esterometri);



- ad assicurare il reperimento e l'archiviazione dei documenti di prova relativi all'uscita dal territorio nazionale delle merci per le cessioni di beni intracomunitari ovvero extracomunitari;
- ad assicurare adeguata valutazione e tracciabilità delle decisioni assunte con riguardo alle informazioni fiscalmente rilevanti (in via esemplificativa: costi e spese che generano variazioni in diminuzione e in aumento in sede dichiarativa e/o deducibili per cassa; redditi dei fabbricati e dei terreni, costi non inerenti e/o non di competenza ecc.);
- ad assicurare periodici controlli circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali ai fini IVA (i.e. processo di liquidazione periodica ed annuale dell'imposta, processo di elaborazione comunicazioni delle liquidazioni periodiche – LIPE, predisposizione della dichiarazione annuale, pagamento dell'imposta alle scadenze di legge, calcolo interessi e sanzioni per eventuali ravvedimenti operosi, ecc.);
- ad assicurare l'effettivo coinvolgimento preliminare dell'OdV nelle operazioni straordinarie;
- ad eseguire sempre una preliminare valutazione dei rischi fiscali connessi al compimento di operazioni straordinarie;
- ad assicurare la tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla Società;
- ad assicurare una corretta gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- alla definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- a non eseguire pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- alla previsione di un'autorizzazione formalizzata per le disposizioni di pagamento;
- ad assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano sempre giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ad assicurare che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- ad assicurare che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati;
- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.



### **1.7 1.6 Procedure specifiche**

In relazione alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili, LB OFFICINE MECCANICHE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

### **1.8 1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni**

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

LB OFFICINE MECCANICHE, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01.



LB-OFFICINE MECCANICHE- S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato - 11  
*SISTEMA DISCIPLINARE*

*Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001*



STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	13-10-21	Prima emissione
1	15-12-23	Aggiornamento normativo al D.lgs. n. 24/2023 di attuazione di Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.



## INDICE

1.	Scopo del documento .....	4
2.	Campo di applicazione.....	4
3.	Normativa di riferimento.....	4
4.	Principi generali .....	5
5.	Soggetti destinatari .....	5
6.	Responsabilità coinvolte.....	5
7.	Diffusione del sistema disciplinare.....	6
8.	Sanzioni disciplinari per il personale dipendente.....	7
8.1	Responsabilità coinvolte.....	7
8.2	Condotte e sanzioni .....	7
9.	Misure disciplinari nei confronti dei tirocinanti, collaboratori, consulenti e fornitori.....	11
9.1	Responsabilità coinvolte.....	11
10.	Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori .....	11
10.1	Responsabilità coinvolte.....	11
10.2	Condotte e sanzioni .....	12
11.	Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza.....	15
11.1	Responsabilità coinvolte.....	15

## 1. Scopo del documento

LB OFFICINE MECCANICHE S.p.A. rende noto che ha introdotto il presente sistema disciplinare in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che regola la responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

L'introduzione del sistema disciplinare è necessaria per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello) adottato dalla LB OFFICINE MECCANICHE, ossia per punire quelle condotte che, non osservando le suddette misure, se non venissero scoraggiate mediante l'applicazione di misure disciplinari potrebbero degenerare in illeciti aziendali.

Il presente documento comprende:

- ✓ Campo di applicazione
- ✓ Normativa di riferimento
- ✓ Principi generali
- ✓ Soggetti destinatari
- ✓ Responsabilità coinvolte
- ✓ Diffusione del Sistema disciplinare
- ✓ Misure disciplinari

## 2. Campo di applicazione

Le regole ed i principi, la cui violazione è passibile di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste, sono quelle contenute nel Modello organizzativo, nel Codice Etico e nelle procedure operative di attuazione del Modello predisposte al fine di regolamentare le attività delle aree considerate esposte a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché le regole e i principi contenuti nel D.Lgs. 24/23 (Decreto Whistleblowing).

## 3. Normativa di riferimento

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300";
- Codice civile artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanica - Piccola e media industria – Confapi;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

#### **4. Principi generali**

LB OFFICINE MECCANICHE ritiene che il rispetto del Modello di Organizzazione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 sia di fondamentale importanza per lo sviluppo sano della Società, ponendola al riparo da gravi rischi di natura penale.

Adottando il presente sistema disciplinare la Società intende scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite sanzionando comportamenti che integrano la violazione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle procedure aziendali tutti documenti che, invece, sono stati elaborati per garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il sistema disciplinare è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119 del codice civile, delle disposizioni contenute nella Legge n. 300/70 ("Statuto dei Lavoratori") e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati nella Società. Esso è, inoltre, conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello di Organizzazione, ivi incluse quelle in materia di whistleblowing in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023, così come disciplinate nel Modello organizzativo, nella Policy Whistleblowing e nelle procedure aziendali definite, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, del Codice civile.

Si ricorda che il sistema disciplinare deve considerarsi autonomo e distinto dal Codice penale. Le regole e le sanzioni in esso previste integrano, e non sostituiscono, le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari, e potranno trovare applicazione a prescindere dall'esito del procedimento eventualmente iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

#### **5. Soggetti destinatari**

Il sistema disciplinare è rivolto:

- al personale dipendente;
- ai tirocinanti, collaboratori, consulenti e fornitori;
- agli amministratori;
- ai membri del Collegio Sindacale;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### **6. Responsabilità coinvolte**

L'Amministratore Delegato (di seguito AD) della Società è responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del sistema disciplinare.

Le figure aziendali, a vario titolo coinvolte nel procedimento disciplinare, sono chiaramente identificate e più avanti descritte, in corrispondenza dei diversi destinatari del sistema disciplinare.





All'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), che in base agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 ha il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli", spettano specifiche funzioni di controllo per quanto concerne quelle infrazioni che possono gravare sulla funzionalità del Modello.

In particolare l'OdV, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori):

- è informato della decisione del Presidente del C.d.A di aprire un procedimento disciplinare qualora l'illecito rientri tra i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 o si riferisca a condotte poste in essere in violazione del Modello di Organizzazione, per poter fornire sue valutazioni in merito ai fatti e ai comportamenti contestati che, sebbene non vincolanti, sono da considerarsi opportuni ai fini di una efficace vigilanza sul Modello.
- raccomanda l'attivazione di un procedimento disciplinare accertati comportamenti realizzati in violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico mediante l'inoltro di una comunicazione alla funzione aziendale preposta, corredata da adeguata documentazione circa le rilevazioni effettuate e le motivazioni che lo spingono a suggerire l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

## **7. Diffusione del sistema disciplinare**

Il presente sistema disciplinare viene reso noto ai destinatari mediante una puntuale attività di informazione e formazione.

La sua diffusione viene garantita mediante:

- circolari interne o comunicati formali;
- affissione in un luogo accessibile a tutto il personale ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 300/1970;
- allocazione del documento nella intranet aziendale dedicata al Modello;
- organizzazione di corsi di formazione diretti a diffonderne il contenuto.



## 8. Sanzioni disciplinari per il personale dipendente

### 8.1 Responsabilità coinvolte

Nella tabella sottostante si riportano le funzioni aziendali coinvolte nel procedimento disciplinare sanzionatorio.

	Rilevazione	Parere	Istruttoria	Decisione	Notifica provvedimento
Funzione aziendale	Risorse Umane / OdV	OdV	Risorse Umane	AD	Risorse Umane

### 8.2 Condotte e sanzioni

Di seguito si riportano le tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili, per i lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato e dalle norme di legge in materia.

In particolare, per il personale dipendente sono irrogate le sanzioni previste all'art. 69 del CCNL METALMECCANICA - Piccola e media industria – Confapi.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- **conservative del rapporto di lavoro:**
  - rimprovero scritto;
  - multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale;
  - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni.
- **risolutive del rapporto di lavoro:**
  - licenziamento.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione, nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità, tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sanzionabili che costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.



La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare all'esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento con contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 Legge n. 300/1979 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL METALMECCANICA - Piccola e media industria – Confapi e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

Si riportano di seguito le condotte sanzionabili con evidenza delle conseguenti possibili sanzioni disciplinari applicabili:

Condotta	Sanzione
Comportamenti di ostacolo o di elusione ai controlli svolti dall'OdV.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata</i>
Omessa trasmissione all'OdV delle informazioni di cui al Modulo M.1 PR. 20_Prospetto dei flussi informativi obbligatori	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo dirigente nelle attività organizzative ed operative.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Violazioni, anche reiterate, dei protocolli e delle procedure del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i> <i>Licenziamento</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico.	<i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i> <i>Licenziamento</i>
Assenza ingiustificata ai corsi di formazione obbligatoria in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per più di due edizioni consecutive.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i>
Inosservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale sui luoghi di lavoro.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Mancata partecipazione ai controlli sanitari previsti.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>



Condotta	Sanzione
Rimozione o modifica, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la salute e la sicurezza propria o di altri lavoratori o dell'ambiente.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Ingiustificata e reiterata assenza ai corsi di formazione/informazione sui rischi presenti legati all'attività lavorativa e sulle misure di sicurezza e di protezione previste.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Ingiustificata e reiterata assenza alla partecipazione di corsi di formazione in materia di tutela e prevenzione dell'ambiente.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i>
Segnalazione che si accerti essere infondata effettuata con dolo o colpa grave.	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i>
Accertata condotta finalizzata ad ostacolare la segnalazione	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i>
Accertati comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023 ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto.	<i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i>
Accertati comportamenti ritorsivi nei confronti del facilitatore e delle persone vicine al segnalante.	<i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i>
Mancato invio della segnalazione whistleblowing, erroneamente ricevuta, entro 7 giorni dal ricevimento al Gestore.	<i>Ammonizione scritta</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i>



Condotta	Sanzione
<p>Casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto Whistleblowing</p>	<p><i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i></p>
<p>Mancato rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili della gestione ambientale.</p>	<p><i>Richiamo scritto</i> <i>Multa</i> <i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio</i> <i>Licenziamento</i></p>
<p>Violazione di una o più prescrizioni del Modello organizzativo mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 nei confronti della società.</p>	<p><i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni</i> <i>Licenziamento</i></p>
<p>Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo).</p>	<p><i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni</i> <i>Licenziamento</i></p>
<p>Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, carico della società, di sanzioni previste dal Decreto.</p>	<p><i>Multa</i> <i>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</i> <i>Licenziamento o</i></p>

## **9. Misure disciplinari nei confronti dei tirocinanti, collaboratori, consulenti e fornitori**

### **9.1 Responsabilità coinvolte**

Qualora la violazione del Modello o del Codice Etico sia posta in essere da tirocinanti, collaboratori (inclusi i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. Dlgs. 276/2003), consulenti e fornitori che intrattengono rapporti con la Società e sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi/convenzioni e nei contratti, ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione disciplinare contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Qualora tirocinanti, collaboratori (inclusi i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. Dlgs. 276/2003), consulenti o fornitori effettuino delle segnalazioni whistleblowing ricomprese nel D.Lgs. 24/23 si ribadisce che, se le stesse si rivelino infondate, o effettuate con dolo o colpa grave, ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione disciplinare contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

## **10. Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori**

### **10.1 Responsabilità coinvolte**

Nella tabella sottostante si riportano le funzioni aziendali coinvolte nel procedimento disciplinare sanzionatorio. Le sanzioni vengono comminate sulla base di quanto prescritto nel D.lgs. 231/01 e nel D.lgs. 24/23 (Decreto Whistleblowing).

Si ricorda che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 24/2023 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, il licenziamento ritorsivo del segnalante, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera m) del D.lgs. n. 24/2023. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. La Società ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 2 e comma 3 del D.lgs. n. 24/2023.

La tabella che segue evidenzia le responsabilità coinvolte nell'accertamento e nella irrogazione di una sanzione disciplinare a carico degli amministratori.

	Rilevazione	Parere	Istruttoria	Decisione	Notifica provvedimento
Funzione aziendale	Collegio Sindacale / OdV	OdV	Collegio Sindacale/OdV	Assemblea Soci	Assemblea Soci

Competente a decidere l'irrogazione o meno della sanzione disciplinare a carico degli amministratori, nonché la possibile tipologia di sanzione, è l'Assemblea dei Soci previo parere dell'OdV e del Collegio Sindacale.

## 10.2 Condotte e sanzioni

Il provvedimento disciplinare eventualmente applicato sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi ritenuti di massima gravità potrà essere esercitata l'azione di responsabilità, prevista dall'art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- **conservative del rapporto di lavoro:**
  - richiamo scritto;
  - sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile);
  - sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi.
- **risolutive del rapporto di lavoro:**
  - revoca dell'incarico.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno o del pericolo che deriva dall'infrazione commessa sia per la Società che, in generale, per tutti i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più persone in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sotto segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

Nella tabella che segue si riportano le diverse tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari applicabili, per i soggetti c.d. di "vertice", ossia per i soggetti che compongono l'Organo di governo della Società.



Condotta	Sanzione
Comportamenti di ostacolo o di elusione ai controlli svolti dall'OdV.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo dirigente nelle attività organizzative.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omessa valutazione e mancata adozione di provvedimenti in merito a segnalazioni e richiami per interventi provenienti dall'OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello Organizzativo.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione dirette a prevenire uno o più reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omissione con riguardo ai comportamenti e alle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la società alle situazioni di rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>





Condotta	Sanzione
Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi ai sensi degli artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo).	<i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i> <i>Revoca dell'incarico</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, carico della società, di sanzioni previste dal Decreto.	<i>Revoca dell'incarico</i>
Mancato invio al Gestore della segnalazione erroneamente ricevuta entro il termine di 7 giorni dal suo ricevimento	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i>
Accertata condotta finalizzata ad ostacolare la segnalazione.	<i>Richiamo scritto</i> <i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Accertati comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/20238 ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto.	<i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Accertati comportamenti ritorsivi nei confronti del facilitatore e delle persone vicine al segnalante.	<i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Accertata violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/23.	<i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i> <i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>

Condotta	Sanzione
<p>Accertata mancata istituzione dei canali di segnalazione, di idonee procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o accertata non conformità agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/23 delle procedure adottate.</p>	<p><i>Richiamo scritto</i></p> <p><i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i></p> <p><i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i></p>
<p>Accertata condotta finalizzata ad ostacolare la gestione della segnalazione da parte del Gestore (non accessibilità ai documenti e alle informazioni aziendali nella fase dell'istruttoria e dell'indagine volta alla risoluzione della segnalazione).</p>	<p><i>Richiamo scritto</i></p> <p><i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i></p> <p><i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i></p>
<p>Segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo o colpa grave.</p>	<p><i>Sanzioni pecuniarie, di importo variabile (da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile)</i></p> <p><i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i></p>
<p>Casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto Whistleblowing.</p>	<p><i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i></p> <p><i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i></p> <p><i>Revoca dell'incarico</i></p>

## 11. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza

### 11.1 Responsabilità coinvolte

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di sindaco o di componente dell'Organismo di Vigilanza, l'AD assumerà gli opportuni provvedimenti anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sanzionatoria applicabile alla categoria di appartenenza del professionista, nel rispetto delle regole di funzionamento proprie del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e, per quest'ultimo, anche dei criteri di durata in carica e di sostituzione dei componenti disciplinati nel Modello Organizzativo.

Qualora il componente del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza effettui una segnalazione whistleblowing ricompresa nel D.Lgs. 24/23 si ricorda che la Società garantisce al segnalante le tutele accordate dal Decreto Whistleblowing e l'obbligo di riservatezza. Tuttavia, se la segnalazione si rivela infondata o effettuata con dolo o colpa grave, la Società potrà decidere per la risoluzione del rapporto



---

contrattuale o per l'applicazione di ogni altra sanzione disciplinare contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.